

## **PRINCIPALI NOVITA' FISCALI 1997-1998-1999-2000**

### **DI INTERESSE NOTARILE**

#### **A) - NOVITA' CHE INTERESSANO IL NOTAIO PROFESSIONISTA:**

##### **1) SOPPRESSIONE DEI SERVIZI AUTONOMI DI CASSA DEGLI UFFICI FINANZIARI -**

Si rinvia all'articolo pubblicato nella rivista *Notariato*, 1998, fasc. 2.

##### **2) DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI**

Il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (in G.U. del 2.1.1998), avente ad oggetto la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus, contiene alcune importanti disposizioni di interesse notarile sugli enti non commerciali, che entrano in vigore il 1° gennaio 1998:

- Art. 1: l'oggetto principale o esclusivo dell'ente risulta dall'atto costitutivo e dallo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata (non e' quindi prevista, come obbligatoria, la forma dell'atto notarile, conformemente ai principi ed alle norme civilistiche); in mancanza, si desume dall'attivit  effettivamente svolta;

- Art. 5: per gli enti associativi di natura politica, sindacale e di categoria, religiosa, assistenziale, culturale, sportiva dilettantistica, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, non si considerano commerciali attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche se verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli associati, ex commi 3, 4 bis e 4 quater del novellato art. 111 T.U.I.R., a condizione che vengano inserite nell'atto costitutivo o nello statuto specifiche clausole (divieto di distribuire utili e fondi agli associati, obbligo di devoluzione per fini analoghi o di pubblica utilita', esclusione della temporaneita' della partecipazione sociale, diritti di voto, obbligo di redigere il rendiconto annuale, eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranita' dell'assemblea, criteri di ammissione ed esclusione degli associati, criteri e forme di pubblicita' delle convocazioni e deliberazioni assembleari, intrasmissibilita' della quota associativa, salvo che per successioni mortis causa, non rivalutabilita' della quota). E' previsto l'obbligo di adeguamento degli statuti degli enti associativi esistenti entro il 30 giugno 1998, o entro il 31 dicembre 1998 per le associazioni politiche, sindacali e di categoria.

- Art. 9: il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto registrato entro il 30 settembre 1998, e' esente da imposta sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, ed e' neutro ai fini delle imposte dirette.

### **3) ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS) -**

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto legislativo 460/1997, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, sono definibili come ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilita' sociale) le associazioni, fondazioni, comitati, cooperative ed altri enti privati i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma di atti pubblici, scritture private autenticate o registrate, prevedano espressamente:

a) lo svolgimento di attivita' nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e promozione di beni culturali ed ambientali, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica;

b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale (tali intendendosi, ex comma 2, allorché le cessioni di beni o prestazioni di servizi non sono rese nei confronti degli associati o altri soggetti indicati nel comma 6, lettera a, ma bensì nei confronti di persone svantaggiate (queste ultime possono rientrare nelle precedenti categorie) o componenti collettivita' estere per aiuti umanitari. Si intendono comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita' svolte nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela e promozione dei beni culturali e ambientali, della ricerca scientifica, della promozione della cultura e dell'arte per cui siano riconosciuti aiuti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato);

c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle di cui alla superiore lettera a), salve quelle connesse ex successivo comma 5;

d) il divieto di distribuire utili e fondi durante la vita dell'organizzazione, salvo che ad altre ONLUS che fanno parte della medesima struttura;

e) l'obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per le attivita' istituzionali e connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio, allo scioglimento, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilita';

g) l'obbligo di redigere il rendiconto annuale;

h) disciplina volta a garantire l'effettivita' del rapporto associativo, e disciplina dei diritti di voto;

i) l'uso nella denominazione della dizione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale", o "Onlus".

Al comma 8 si prevede peraltro che sono considerate in ogni caso ONLUS, anche quindi in deroga a quanto sopra detto, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, le cooperative sociali, e le organizzazioni idonee ex legge 49/1987, fatte salve le previsioni di maggior favore per le suddette organizzazioni.

Sono invece in ogni caso espressamente esclusi dall'ambito agevolativo delle Onlus alcuni enti, ed in particolare gli enti pubblici, le società commerciali diverse dalle cooperative, partiti politici, organizzazioni sindacali e di categoria (D.M. 19.1.1998).

E' prevista, quale condizione per l'ottenimento delle agevolazioni, la comunicazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività (e, per le organizzazioni già in attività al 1° gennaio 1998, anche entro 30 giorni dall'adeguamento degli statuti, da attuarsi entro il 30 giugno 1998) alla Direzione regionale delle Entrate competente territorialmente, per l'anagrafe unica delle Onlus (art. 11). Con D.M. 19 gennaio 1988 (in G.U. 22.1.1998 n. 17) e' stato approvato il modello ufficiale per l'effettuazione di detta comunicazione. Dall'onere di comunicazione sono esonerati i soggetti qualificati automaticamente come Onlus, di cui sopra, come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello (approvato con D.M. 19.1.1998), e come ha anche chiarito il ministero delle Finanze in *Telefisco 98 - Il Sole 24 Ore* del 30.1.1998 (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni ex legge 49/1987). Considerato che tale comunicazione e', il piu' delle volte, conseguente alla stipula dell'atto costitutivo o del verbale di assemblea che determina modifiche statutarie (ai fini del recepimento negli statuti delle clausole necessarie perche' l'ente si configuri come Onlus), si pone il problema se sia obbligo del notaio provvedere a tale comunicazione, anche al fine di usufruire delle agevolazioni in sede di registrazione. Assodato che la legge non prevede tale obbligo, e che il termine di trenta giorni e' maggiore del termine per la richiesta di registrazione, deve sicuramente ritenersi che la comunicazione non sia condizione per usufruire delle agevolazioni in sede di registrazione, salvo il successivo potere di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Resta inoltre fermo l'obbligo professionale del notaio di avvisare le parti dell'esistenza di tale obbligo, come pure la possibilita' che - dietro apposito incarico - il notaio stesso provveda a predisporre la comunicazione, facendola sottoscrivere dall'amministratore ed inoltrandola quindi all'ufficio competente. Diversamente avviene per le altre modifiche statutarie, effettuate da un soggetto che e' gia' Onlus: in tal caso deve ritenersi che l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus sia condizione per l'ottenimento delle agevolazioni relative alle imposte indirette.

Anche la regolare tenuta delle scritture contabili e' condizione, ex art. 25, per l'ottenimento delle agevolazioni.

Agevolazioni: gli atti delle Onlus:

- sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo e da tasse sulle CC.GG.;

- i relativi acquisti a titolo gratuito sono esenti da imposte sulle successioni e donazioni, da imposte ipotecarie e catastali, nonché da INVIM e dalla relativa imposta sostitutiva;
- gli acquisti a titolo oneroso di immobili scontano l'imposta fissa di registro (ma le imposte ipotecarie e catastali normali), a condizione che la Onlus dichiarerà in atto che intende utilizzare l'immobile per la propria attività, e che ciò compia effettivamente entro 2 anni dall'acquisto;
- gli atti costitutivi e relative modifiche statutarie sono soggetti ad imposta fissa di registro.

#### **4) DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE -**

Con decreto del Ministro dell'Industria 22 dicembre 1997 (in G.U. 30.12.1997), sono stati aumentati i diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Pertanto - per quanto concerne gli atti societari - saranno dovuti:

- per le prime iscrizioni di società: lire 250.000 nel caso di uso di modello cartaceo; lire 150.000 in caso di uso di supporto informatico; lire 100.000 in caso di trasmissione telematica;
- per le modifiche di società: lire 150.000 in caso di uso di modello cartaceo; lire 100.000 in caso di uso di supporto informatico; lire 70.000 in caso di presentazione telematica.

Le modifiche sono entrate in vigore dal 1° gennaio 1998.

#### **5) CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE -**

Con effetto dal 1° gennaio 1998 sono abolite le CC.GG. per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ex art. 3, comma 138, della legge 549/1995.

L'abolizione vale, ovviamente, per tutte le iscrizioni eseguite nel 1998, anche se i relativi atti sono stati stipulati anteriormente.

#### **6) PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA -**

Sono prorogate al 31 dicembre 1999 le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (art. 4, comma 11, della legge collegata alla Finanziaria, L. 27 dicembre 1997 n. 449).

#### **7) REGOLARIZZAZIONE SOCIETA' SEMPLICI AGRICOLE -**

E' prorogato al 1° dicembre 1998 il termine per la regolarizzazione delle societa' semplici agricole (art. 56, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449).

## **8) TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI FATTO AGRICOLE IN IMPRESE INDIVIDUALI**

E' prorogato al 1° dicembre 1998 il termine per la trasformazione di societa' di fatto agricole in imprese individuali (art. 56, comma 4, del collegato alla Finanziaria, legge 27 dicembre 1997 n. 449).

## **9) CONDONO EDILIZIO -**

L'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, contiene alcune importanti novita' in tema di condono edilizio (sia vecchio che nuovo).

In particolare, e' ora consentito pagare l'oblazione anche fuori termine, maggiorando tale somma degli interessi legali annui sulle somme dovute; il tutto da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei Comuni dell'obbligo di pagamento. Viene quindi eliminato l'effetto "improcedibilita'" delle relative domande, ed i dubbi sulla commerciabilita'.

E' inoltre previsto espressamente che il pagamento di oneri concessori, oblazione e interessi e' condizione di rilascio della concessione.

La disposizione entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Sorge il problema di verificare se il pagamento degli interessi debba essere menzionato in atto a pena di nullita'. La norma della legge 662/1996 distingue, in effetti, due ipotesi:

a) - quando non e' maturato il silenzio assenso, occorre citare in atto solo gli estremi del pagamento dell'oblazione e - per i nuovi condoni, degli oneri concessori;

b) - quando e' maturato il silenzio assenso, bisogna indicare gli estremi di pagamento di "tutte le somme dovute", quindi anche degli interessi.

Da un punto di vista pratico, considerato che il silenzio assenso non matura in caso di mancato pagamento anche di parte degli importi dovuti, sara' soltanto dal momento in cui viene integrato il pagamento dell'oblazione con i relativi interessi che iniziera' a decorrere il relativo termine, e quindi, fino a tale maturazione, l'atto sara' valido con l'osservanza delle menzioni sub lettera a).

Con D.M. 4 febbraio 1998, pubblicato sulla G.U. dell'11.2.1998, sono state disciplinate alcune modalita' per le domande di sanatoria presentate da cittadini residenti all'estero, o da stranieri. Entro il 13 aprile 1998 dovra' essere fornita al Comune l'attestazione di quanto pagato, e chiedere che detta attestazione venga allegata alla domanda di sanatoria. Inoltre, dal 13

marzo 1998 i notai dovranno chiedere gli estremi dei pagamenti anche per trasferire edifici non abusati commessi da residenti all'estero.

#### **10) ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI RURALI -**

L'articolo 14, comma 13, della legge 449/1997 proroga al 31 dicembre 1998 il termine per l'accatastamento dei fabbricati rurali.

Con D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139 (in G.U. n. 108 del 12.5.1998) sono stati precisati i requisiti di ruralità dei fabbricati, in presenza dei quali non vi è l'obbligo di procedere ad accatastamento come sopra.

#### **11) REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE -**

L'articolo 21, comma 18, del collegato alla Finanziaria prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, l'obbligo generalizzato di registrazione dei contratti di locazione (ad eccezione di quelli di durata complessiva annuale inferiore al mese); l'imposta minima di registro è stabilita nella misura di lire 100.000. Vengono inoltre previste norme di dettaglio per la registrazione dei contratti di locazione di durata pluriennale: in particolare, se il pagamento dell'imposta avviene anticipatamente in unica soluzione, si detrae una percentuale pari alla metà del saggio legale di interesse moltiplicato per il numero delle annualità.

Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1998, di corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso.

#### **12) ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI - TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE -**

L'articolo 29 del collegato alla Finanziaria (legge 449/1997) prevede la possibilità di stipulare, entro il 1° settembre 1998, atti agevolati di assegnazione da s.n.c., s.a.s., s.p.a. ed s.r.l., di beni non strumentali per destinazione (immobili, mobili registrati e quote societarie) (in concomitanza con l'entrata in vigore di norme ulteriormente restrittive per le società di comodo). L'agevolazione consiste, quanto alle imposte dirette, nell'applicazione di un'imposta sostitutiva; quanto alle imposte indirette, nell'applicazione dell'imposta di registro (a tutti i beni oggetto di assegnazione, e quindi anche ai mobili registrati ed alle partecipazioni sociali) nella misura dell'1 %, delle imposte ipotecarie e catastali fisse, nell'esenzione da INVIM, nell'esclusione dell'applicazione dell'IVA.

Condizioni per l'applicazione della norma sono: l'iscrizione di tutti i soci nel libro soci al 30.9.1997, o entro il 31.1.1998 in forza di titolo con data certa entro il 30.9.1997; ai soli fini delle imposte dirette, la richiesta mediante apposito modulo ministeriale.

Lo stesso articolo prevede, in alternativa, la trasformazione agevolata, sempre entro il 1° settembre 1998, delle società che abbiano ad oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, mobili registrati o quote societarie, in società semplici (con ciò legittimando la tesi che ritiene che le società semplici possano legittimamente avere ad oggetto anche la gestione di immobili). L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte dirette.

### **13) CESSIONI DI AZIENDA -**

L'articolo 1 del D. Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 prevede l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 27 % per le plusvalenze derivanti da cessione di aziende possedute da almeno tre anni.

L'articolo 14 del decreto legislativo in tema di principi generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, stabilisce - con effetto dal 1° aprile 1998 - che il cessionario di azienda è responsabile in solido con il cedente, salvo il beneficio di escussione, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili all'anno in cui avviene la cessione ed ai due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate. La responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda o ramo di azienda acquistati, salvo il caso di cessione in frode dei crediti tributari.

L'articolo 14, comma 3, dispone che gli uffici dell'amministrazione finanziaria e gli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza sono obbligati, su richiesta dell'interessato, a rilasciare un certificato attestante l'inesistenza di contestazioni; certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio per il cessionario; analogo effetto liberatorio si ha in caso di mancato rilascio del certificato entro 40 giorni dalla richiesta.

Le principali differenze rispetto alla normativa oggi vigente sono quindi le seguenti:

- nel nuovo sistema la responsabilità del cessionario riguarda anche l'imposta sul valore aggiunto, ed in genere tutte le imposte sia dirette che indirette dovute dal cedente;
- nel sistema preesistente, il cessionario non era solidalmente responsabile, ma si può dire che l'azienda acquistata fosse gravata da una sorta di privilegio a favore dello Stato; con l'entrata in vigore della nuova normativa è prevista una vera e propria responsabilità solidale del cessionario (nei limiti del valore dell'azienda o ramo di azienda acquistati), il quale quindi risponderà con tutti i beni del suo patrimonio;

- in passato si poteva chiedere un certificato di assenza di pendenze all'ufficio imposte, che però non aveva alcun effetto liberatorio; con il nuovo sistema si potrà chiedere un certificato di assenza di pendenze a ciascun ufficio finanziario (anche, ad esempio, all'ufficio Iva), con effetto liberatorio per il cessionario;
- nella nuova normativa è espressamente contemplata l'ipotesi della cessione di ramo di azienda.

Le modifiche suindicate rivestono notevole importanza per l'attività notarile: il notaio dovrà quindi, in adempimento dei propri obblighi di consulenza e diligenza professionale, avvisare l'acquirente delle responsabilità di cui sopra, e della possibilità di ottenere la liberazione dalla responsabilità richiedendo i certificati di cui sopra.

#### **14) MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IVA -**

Il D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 313, all'articolo 1, comma 2, modifica il presupposto oggettivo dell'IVA, esclude dall'ambito delle attività commerciali, ai fini IVA, il possesso e la gestione di unità immobiliari ad uso abitativo (Categoria A, esclusa la A/10) e relative pertinenze, nonché di unità da diporto, aeromobili da turismo, altri mezzi di trasporto ad uso privato, complessi sportivi e ricreativi.

Al quarto comma dell'art. 1 viene prevista l'esenzione da IVA delle cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta. Correlativamente, l'art. 2, comma 2, dispone che non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o importazione di beni e servizi afferenti operazioni esente o non soggette ad imposta. L'articolo 3, comma 1, lettera i) stabilisce che non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per imprese che abbiano ad oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o relative porzioni.

Peraltra, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 marzo 1998 n. 56 (pubblicato in G.U. n. 70 del 25.3.1998), dispone espressamente che la destinazione alla sfera non commerciale dei suddetti beni non si applica per i beni acquistati anteriormente al 1° gennaio 1998.

Le suindicate modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 1998. Da tale data è espressamente precisato nella circolare ministeriale n. 328/E del 24 dicembre 1997, che *“i soggetti nei cui confronti trovano applicazione le nuove disposizioni dell'articolo 4, quinto comma, cessano di rivestire la qualità di soggetto d'imposta”*.

È inoltre da segnalare la cessazione - con decorrenza dal 1° gennaio 1998 - della possibilità di applicare l'aliquota agevolata del 10 % per le prestazioni di servizi di manutenzione straordinaria di immobili, introdotta



in via transitoria dalla precedente Finanziaria. Tali interventi di manutenzione, pertanto, scontano oggi tutti l'aliquota IVA del 20 %, ad eccezione dell'aliquota a regime del 10 % per gli interventi di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica (art. 1, comma 11, legge 448/1997 - numero 127 *duodecies* della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).

Si applica invece l'aliquota IVA del 10 % per le prestazioni di servizi relative agli interventi di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, lettere c) e d) della legge 457/1978 (art. 127 *quaterdecies* della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).

### **15) CONFERIMENTI IN SOCIETA' -**

In forza dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 313, sono assoggettati ad IVA, con effetto dal 1° gennaio 1998, i conferimenti effettuati nell'esercizio di impresa, ad eccezione dei conferimenti di denaro (che rimangono esclusi dal campo IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. 633/1972), e ad eccezione, inoltre, dei conferimenti di azienda o di rami di azienda. Questi ultimi sono invece assoggettati:

- a) - all'imposta proporzionale o fissa di registro (come meglio infra specificato), in caso di conferimento da parte di imprenditore individuale;
- b) - all'imposta fissa di registro (in caso di conferimento da parte di societa').

L'articolo 25 della legge 8 maggio 1998 n. 146, c.d. legge *omnibus* (in suppl. ord. n. 93/L alla G.U. 14 maggio 1998 n. 110) ha introdotto un particolare regime agevolativo per i conferimenti di azienda effettuati da imprenditori individuali in societa' - in sede di costituzione della stessa, ai sensi del D. Lgs. 8.10.1997 n. 358, infra citato (il richiamo al D. Lgs. 358 potrebbe significare che e' richiesto il possesso triennale dell'azienda per usufruire delle agevolazioni): gli stessi conferimenti sono soggetti ad imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, e vi e' la possibilita' di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva INVIM, con aliquota dello 0,5 % del valore complessivo al 12 dicembre 1992.

E' possibile quindi schematizzare come segue il regime fiscale dei conferimenti ai fini delle imposte indirette:

- 1) - conferimenti effettuati da un soggetto non imprenditore o, comunque, non soggetto Iva, di qualsiasi bene o diritto: si applica l'imposta proporzionale di registro ai sensi dell'art. 4 tariffa T.U.;
- 2) - conferimenti da soggetto Iva di denaro: imposta proporzionale di registro con l'aliquota dell'1%;
- 3) - conferimenti di aziende, effettuati da imprenditore individuale in sede di costituzione della societa', ed ai sensi del D. Lgs. 358/1997 (aziende possedute da almeno tre anni): imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, e possibile applicazione dell'Invim sostitutiva;

4) - conferimenti di aziende, effettuate da imprenditore individuale al di fuori delle ipotesi di cui al superiore n. 3 (in sede di aumento di capitale, o in sede di costituzione sociale, ma relativamente ad aziende possedute da meno di tre anni): imposta proporzionale di registro ex art. 4 tariffa, imposte ipotecaria e catastale fisse;

5) - conferimenti di aziende, effettuati da parte di società: imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale (art. 4, lett. b, tariffa, parte prima, T.U. imposta di registro, come modificato dall'art. 10 del D.L. 323/1996);

6) - conferimenti effettuati da soggetti Iva di partecipazioni sociali: sono soggetti ad Iva (e quindi ad imposta fissa di registro), ma nel contempo esenti da Iva, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4 del D.P.R. 633/1972;

7) - conferimenti effettuati da soggetti Iva di beni diverse dalle aziende, dal denaro e dalle partecipazioni sociali: si applica l'IVA con l'aliquota del 20 % e, quindi, l'imposta di registro in misura fissa.

Il D. Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 prevede:

- per i conferimenti di aziende e partecipazioni di controllo, effettuati nell'esercizio di impresa, ai fini della determinazione delle plusvalenze ex art. 54 T.U., si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute nella contabilità del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito ai beni conferiti nella contabilità del soggetto conferitario (art. 3, comma 1). Può essere opportuno indicare in atto tale "valore di realizzo", che potrà essere diverso dal valore civilistico del conferimento (art. 2295 n. 6 c.c.), e dal valore rilevante ai fini delle imposte indirette (art. 51 comma 4 D.P.R. 131/1986);

- la parziale neutralità, ai fini delle imposte dirette, del conferimento di azienda in società, nei soli casi di conferimento da parte di società commerciali e/o enti commerciali (più precisamente, conferimento tra soggetti ex art. 87, comma 1, lettere a) e b) T.U.I.R.), a condizione del possesso non inferiore a tre anni dell'azienda oggetto di conferimento (art. 4, comma 1). In tale ipotesi, il conferimento non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza, ed il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita (anche in tale ipotesi può essere opportuno indicare tale valore in atto, distinguendolo dal valore vero e proprio del conferimento);

- nel caso di conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale, viene poi disciplinata l'ipotesi di cessione, anche a titolo gratuito, da parte dello stesso imprenditore, della partecipazione acquisita a seguito del conferimento: ove tale cessione avvenga entro i tre anni del conferimento, essa è assoggettata al più severo regime delle plusvalenze d'impresa, anziché a quello delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni sociali (art. 3, comma 3).

Occorre infine rammentare che i conferimenti in denaro rilevano come "variazione in aumento" ai fini dell'applicazione della "dual income tax".

## **16) TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA -**

Con D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 435 e' stata riordinata - con effetto dal 1° gennaio 1998 - la disciplina delle tasse sui contratti di trasferimento di titoli o valori; viene in realta' sostanzialmente confermata la disciplina preesistente per quanto concerne le cessioni non concluse nei mercati regolamentati (per cui rimane l'aliquota dello 0,14 %), con due significative novita':

- viene espressamente prevista l'esenzione da imposte di bollo e registro (ex art. 34 D.P.R. 601/1973) anche per i contratti esenti dalla tassa (e quindi per i contratti di valore inferiore a lire 400.000): disposizione, questa, a cui deve peraltro attribuirsi natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva;

- non viene piu' previsto l'importo minimo della tassa di lire 2.500; rimane, invece, il limite massimo di lire 1.800.000.

Rimane in vigore la parte del comma 3 dell'art. 1 del R.D. 3278/1923, nel testo risultante dopo la riforma del 1991, che dispone la esclusione da tassa sui contratti di borsa dei contratti soggetti ad imposta proporzionale di registro (tra cui si possono individuare, a livello esemplificativo, la permuta tra una quota sociale ed un immobile, la divisione tra quote sociali ed altri beni, il conferimento di partecipazioni sociali in societa', se non effettuato da soggetto Iva), nonche' dei contratti stipulati tra enti e societa' tra cui esiste un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c., o controllati da un medesimo soggetto.

## **17) DETRAIBILITA' DI INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI IPOTECARI -**

Dal 1° gennaio 1998 non sara' piu' possibile detrarre dal reddito imponibile complessivo gli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per il recupero e la ristrutturazione di fabbricati (la relativa disposizione, contenuta nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, scade il 31 dicembre 1997).

Continuano ad essere detraibili, invece, gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per un ammontare complessivo non superiore a lire 7.000.000, non essendo nulla mutato a tal proposito, salvo la misura della detrazione (19 %).

Con effetto dal 1° gennaio 1998 sara' invece possibile detrarre - ai sensi dell'art. 3, comma 1, del collegato alla Finanziaria 98 (legge 449/1997) - un importo pari al 19 % degli interessi passivi, fino ad un ammontare complessivo di lire 5.000.000, relativi a mutui ipotecari contratti per la costruzione dell'abitazione principale.

## **18) DETRAIBILITA' DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI -**

Tale detraibilità è disciplinata dall'articolo 1 del collegato alla Finanziaria (legge 449/1997), e successive disposizioni attuative (in particolare, regolamento approvato con D.M. 18 febbraio 1998 n. 41, in G.U. 13 marzo 1997 n. 60, decreto dirigenziale di approvazione del modello, e circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998). Da un punto di vista notarile, rileva soprattutto la disposizione del comma 7, ai sensi del quale, se l'immobile oggetto di ristrutturazione viene venduto e le detrazioni non sono state utilizzate dall'acquirente, in tutto o in parte, esse spettano per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente, a condizione che quest'ultimo sia una persona fisica. Con la circolare 57/E è stato chiarito che la spettanza all'acquirente della detrazione non utilizzata dall'alienante è obbligatoria e non facoltativa; inoltre, in considerazione della *ratio* della norma, alla fattispecie negoziale della vendita vanno assimilate "tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile", ivi comprese la cessione a titolo gratuito, la donazione, la successione per causa di morte. Vi è forse l'opportunità di menzionare in atto la circostanza del mancato utilizzo della detrazione da parte dell'alienante, se ciò fa parte delle garanzie contrattuali prestate. *Quid iuris* nelle ipotesi di ristrutturazione eseguita da una società di capitali, che quindi non può utilizzare le agevolazioni, e che successivamente cede a persona fisica? E nell'ipotesi di alienazione a società, che a sua volta aliena a persona fisica? Deve probabilmente ritenersi che in tali casi le agevolazioni non competano.

Altri profili sono stati debitamente chiariti dal Ministero. In particolare:

- sotto il profilo soggettivo, il tetto di 150.000.000 viene ritenuto riferibile alla singola persona fisica, per cui in caso di comproprietari, anche in quote disuguali, o di titolari di diritti parziali sull'immobile, a ciascuno di essi (anche al nudo proprietario) spetterà il beneficio fino al suddetto ammontare; inoltre il beneficio viene riconosciuto anche al mero detentore (conduttore o comodatario), in forza di titolo certo (presumibilmente, atto registrato);
- l'agevolazione spetta anche se il possessore, come sopra definito, è un imprenditore individuale o una società di persone, a condizione che il reddito dell'immobile rientri nella categoria dei redditi fondiari;
- sotto il profilo oggettivo, sono agevolate le unità immobiliari residenziali (anche rurali) e loro pertinenze, purché censite o denunciate in catasto; il tetto di lire 150.000.000 vale per ogni singola unità immobiliare ristrutturata;
- il tetto di 150.000.000 è annuale, e quindi vale come tetto complessivo di lire 300.000.000 per le spese sostenute - secondo il criterio di cassa - negli anni 1998 e 1999;

- la tipologia degli interventi ammessi e' quella contenuta nelle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 457/1978, esclusa quindi la lettera a) (manutenzione ordinaria, ammessa solo per le parti comuni di edifici condominiali), ed esclusa anche la lettera e) (ristrutturazione urbanistica). Quest'ultima esclusione e' piuttosto importante, riguardando gli interventi piu' importanti: secondo la circolare ministeriale, negli interventi di ristrutturazione, ex lettera d), ammessi, non sarebbe compreso - opinione sicuramente non condivisibile - l'aumento di volume (sarebbe invece compreso l'aumento di superficie utile).
- gli adempimenti e le formalita' per accedere alle agevolazioni sono disciplinati in dettaglio nel regolamento sopra citato.

### **19) - VERBALI DI CONSTATAZIONE -**

L'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 441 (regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto) dispone che la distruzione di beni d'impresa, o la trasformazione in beni di altro tipo e di piu' modesto valore economico puo' essere provata, tra l'altro, da verbale redatto da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni. Si tratta di un'espressa previsione di un verbale di constatazione, tipologia di atto che ha dato luogo a dubbi di vario tipo in ordine alla sua ricevibilita' e contrasto con l'art. 28 L.N., ed ora e' prevista da una precisa disposizione di legge. Altra modalita' di prova e' la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quando l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire 10.000.000.

### **20) SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE -**

Nei decreti legislativi in data 18 dicembre 1997 n. 472 (disciplina generale delle sanzioni amministrative), n. 471 (riforma delle sanzioni amministrative in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi), e n. 473 (riforma delle sanzioni amministrative in materia di imposte indirette), tutti pubblicati nel supplemento ordinario n. 4/L alla G.U. n. 5 in data 8.1.1998, e' contenuta una nuova disciplina per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme tributarie, che sostituiscono le vecchie soprattasse e pene accessorie. Il tutto con effetto dal 1° aprile 1998.

Di particolare rilevanza notarile:

A) - Decreto legislativo in tema di principi generali sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie:

- l'espresso richiamo ai principi di legalità, di imputabilità e colpevolezza, di tipicità dell'illecito, del principio del *favor rei*, del concorso di persone, ed in genere di principi propri del diritto penale;
- la non punibilità in caso di incertezza sulla portata e il significato delle norme (art. 6);
- l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi (art. 8);
- ai sensi dell'art. 10, è considerato autore mediato della violazione (e ne risponde in luogo del suo autore materiale) colui che, inducendo altri in errore incolpevole, determina la commissione di una violazione. Il caso classico è quello del professionista (quindi anche del notaio) che determina un comportamento fiscale illegittimo del cliente; peraltro nella relazione ministeriale viene chiarito che tale fattispecie si realizza solo quando è ravvisabile colpa grave del c.d. autore mediato;
- ai sensi dell'art. 11, se una violazione tributaria è commessa da un rappresentante legale o negoziale di una persona fisica, o dal rappresentante o amministratore di un ente, costoro sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Ai sensi del comma 6 dell'art. 11, se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società o l'ente possono assumere il debito dell'autore della violazione. Si tratta di un vero e proprio accollo di debito, per il quale deve ritenersi non sufficiente (come ritenuto in un primo commento) una delibera assembleare, atto interno della società o ente, ma detta delibera deve essere seguita da un atto con rilevanza esterna, posto in essere in nome e per conto della società da chi legalmente la rappresenta.

B) - Decreto legislativo in tema di sanzioni amministrative per le violazioni in materia di tributi indiretti:

- per l'omessa presentazione quadrimestrale del repertorio all'ufficio del registro, la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a 10.000.000;
- per la violazione delle norme sulla tenuta del repertorio, ex art. 67 legge di registro, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a 4.000.000;
- per l'omessa presentazione di dichiarazioni di successione (anche integrative), la sanzione amministrativa dal 120 % al 240 % dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio; in caso di successioni esenti da imposta, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a 2.000.000;
- per l'omissione di cespiti, dati o elementi nella dichiarazione di successione, la sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % della differenza di imposta; in caso di indifferenza sulla determinazione dell'imposta, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a 2.000.000;
- in caso di mancata allegazione alla dichiarazione di successione del prospetto di autoliquidazione di imposte ipotecarie, catastali, di bollo e tasse ipotecarie, o di inesattezza di tale prospetto, la sanzione

amministrativa da lire 500.000 a 2.000.000, ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione entro 60 giorni dalla richiesta dell'ufficio;

- in caso di violazione dell'obbligo ex art. 48 T.U. del notaio di non ricevere atti relative a successioni per cui non sia stata presentata la relativa dichiarazione, la sanzione amministrativa dal 200 % al 400 % dell'imposta o maggiore imposta dovuta (art. 2, commi 2 e 4);

- per l'omessa presentazione di dichiarazione INVIM, la sanzione amministrativa dal 120 % al 240 % dell'imposta dovuta. Per il notaio che non ha richiesto o non ha prodotto la dichiarazione INVIM, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a 10.000.000;

- per l'omissione di trascrizioni o annotazioni obbligatorie, la sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % dell'imposta dovuta; trattandosi di trascrizioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta, o per cui l'imposta è già stata pagata, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a 4.000.000;

- per il pubblico ufficiale che emette atti soggette a tasse CC.GG. senza che sia stato pagato il tributo, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a 1.000.000, oltre al pagamento del tributo salvo regresso (si pone il problema della tassa di lire 600.000 per la vidimazione di libri di società di capitali);

- per il pubblico ufficiale che non richiede il numero di codice fiscale delle parti, o non indica nella richiesta di registrazione che non gli è stato comunicato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 4.000.000 (artt. 11 e 13 D.P.R. 605/1973);

- per la parte che non richiede entro i termini prescritti, o richiede più volte il codice fiscale, ovvero indica o comunica a terzi il proprio codice fiscale in maniera inesatta, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 4.000.000.

Con D.M. 11 giugno 1998 (in G.U. n. 134 dell'11.6.1998) sono state disciplinate le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Con D. Lgs. 5 giugno 1998 n. 203 (in G.U. n. 151 del 1° luglio 1998) sono state parzialmente corrette le disposizioni contenute nei suindicati decreti nn. 471, 472 e 473.

## **21) - TRUFFE A CONTRIBUENTI - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ -**

L'articolo 15 della legge 8 maggio 1998 n. 146, c.d. legge *omnibus* (in suppl. ord. n. 93/L alla G.U. 14 maggio 1998 n. 110), nel modificare l'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995 n. 423, espressamente equipara i notai a consulenti fiscali, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati ed altri professionisti iscritti negli appositi albi, ai fini della tutela dei contribuenti, truffati dai medesimi professionisti, che abbiano versato

agli stessi somme a titolo di imposte, successivamente non versate dal professionista all'ufficio competente.

D'altra parte, l'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 472/1997 sulle sanzioni tributarie, espressamente dispone che “Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto denunciato all'Autorita' giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.

## **22) - CESSIONE DI CREDITI D'IMPOSTA -**

Il D.M. 30 settembre 1997 n. 384 (in G.U. n. 258 del 5.11.1997) disciplina, in attuazione dell'art. 3, comma 97, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, la cessione dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Di particolare rilevanza notarile:

- la necessita' di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio per la cessione del credito;
- la necessita' che la cessione riguardi l'intero ammontare del credito chiesto a rimborso per ciascuna delle imposte sui redditi;
- la previsione che gli interessi non possono formare oggetto di autonoma cessione e spettano comunque al cessionario; e' nullo ogni patto contrario (sic! nullita' prevista da un decreto ministeriale);
- la necessita' di notifica dell'atto, ex art. 1, comma 4;
- la previsione di cause di inefficacia della cessione, ex art. 1, commi 7 e 8.

## **23) - CESSIONI DI CREDITO EFFETTUATE DA SOGGETTI IVA -**

L'articolo 4 della legge 18 febbraio 1997 n. 28 ha modificato l'art. 3 e l'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto. Conseguentemente, il regime tributario delle cessioni di crediti - quale risultante anche dall'art. 2 del suddetto D.P.R. 633/1972 - e' oggi cosi' schematizzabile:

- 1) - Cessioni effettuate da privati (non soggetti Iva): sono soggette ad imposta di registro con l'aliquota dello 0,50 % (art. 6 della tariffa allegata al T.U. 131/1986);
- 2) - Cessioni effettuate da soggetti Iva, che non costituiscono operazioni finanziarie, e che non vengono quindi effettuate a scopo di finanziamento: se aventi ad oggetto crediti in denaro, come al superiore n. 1);
- 3) - Cessioni effettuate da soggetti Iva, che rientrano nell'ambito di operazioni finanziarie, in quanto “prestiti di denaro ... comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti”: soggette ad Iva ma esenti dall'imposta.

## **24) - DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA -**



Con l'art. 7 del D. Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 e' stato introdotto il nuovo art. 37 bis del D.P.R. 600/1973, contenente una norma antielusiva, volta a rendere inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti, fatti e negozi privi di valide ragioni economiche, effettuati per fini elusivi, realizzati mediante trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie, distribuzione ai soci di somme non prelevate dagli utili, conferimenti in societa', trasferimenti e concessione in godimento di aziende, cessioni di crediti, cessioni di eccedenze d'imposta, operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali e diritti ad esse connessi.

#### **25) - ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI -**

Con D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24.2.1998, e' stato istituito il Catasto dei Fabbricati, nel quale dovranno essere iscritti sia gli immobili attualmente censiti nel N.C.E.U., sia i fabbricati rurali (in possesso o meno delle caratteristiche di ruralita').

Con D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (in G.U. n. 108 del 12 maggio 1998) sono state emanate le norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei relativi criteri, nonche' delle commissioni censuarie, in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155 della legge 23.12.1996 n. 662.

### **B) NOVITA' CHE INTERESSANO IL NOTAIO CONTRIBUENTE:**

#### **26) STUDI DI SETTORE -**

Con D.M. 5 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 254 alla G.U. n. 299 del 24 dicembre 1997, sono stati approvati i questionari per una serie di contribuenti, tra i quali rientrano anche i notai.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998 n. 146, c.d. legge *omnibus* (in suppl. ord. n. 93/L alla G.U. 14 maggio 1998 n. 110), se il contribuente professionista si discosta dall'ammontare dei ricavi desumibili dagli studi di settore per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi, e' soggetto ad accertamento basato sugli studi di settore stessi (comma 1). Gli uffici procedono parimenti ad analogo accertamento per i contribuenti in contabilita' ordinaria quando da verbale di ispezione risulti l'inattendibilita' della contabilita' medesima.

## **27) RITENUTE D'ACCONTO -**

E' stata elevata, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, dal 19 al 20 per cento la misura della ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo. La norma, evidentemente, riguarda i pagamenti effettuati con tale decorrenza, anche se l'emissione della fattura e' precedente.

L'articolo 21, comma 11, del collegato alla Finanziaria attribuisce inoltre espressamente al professionista la qualifica di sostituto d'imposta a proposito dell'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 D.P.R. 600/1973), e, in forza del richiamo dell'art. 23 da parte dell'art. 25, anche sui redditi di lavoro autonomo. Pertanto il professionista, per i pagamenti da lui effettuati dal 1° gennaio 1998, dovra' effettuare la ritenuta d'acconto del 20 % sull'importo delle parcelle emesse da professionisti e lavoratori autonomi, come fino ad oggi facevano imprenditori e persone giuridiche.

Si segnala che, a norma del D. Lgs. 471/1997, l'omessa esecuzione di ritenute alla fonte comportera' - con decorrenza dal 1° aprile 1998 - la sanzione amministrativa pari al 20 % dell'ammontare non trattenuto (art. 14), nonche', come conseguenza del mancato versamento, la sanzione amministrativa del 30 % dell'importo non versato (art. 13).

Il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 445, recante norme in tema di semplificazioni per gli adempimenti dei sostituti d'imposta, stabilisce alcune importanti regole, con decorrenza (per quanto interessa specificamente i notai) dal 1° gennaio 1998:

- a) - il sostituto d'imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto a quanto effettivamente trattenuto ha facolta' di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi;
- b) - il sostituto d'imposta che nell'anno eroga esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non piu' di tre soggetti per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 effettua i versamenti delle ritenute del periodo d'imposta in tre rate, corrispondenti ai termini per il versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi (per le ritenute operate nei mesi da gennaio ad aprile), della seconda rata di acconto (per le ritenute operate nei mesi da maggio ad ottobre), e del versamento a saldo (per le ritenute operate nei mesi di novembre e dicembre);
- c) - l'obbligo della dichiarazione di sostituto d'imposta viene adempiuto mediante compilazione di apposita sezione della dichiarazione dei redditi;
- d) - se nel periodo d'imposta viene superato anche uno solo dei limiti sopra indicati sub *b*), il sostituto d'imposta e' tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini ordinari (quindi entro il giorno 15 del mese successivo).

## **28) CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE -**

Ai sensi dell'art. 59, comma 16, del collegato alla Finanziaria 1998, aumenta, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, dal 10 % all' 11,5 % il contributo ex art. 2, comma 26, della legge 335/1995, ma soltanto per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie. Rimane quindi fissato al 10 % il contributo dovuto dai notai che effettuino eventualmente tali collaborazioni (si pensi ai componenti delle Commissioni studi, e simili).

## **29) MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IVA -**

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA, e quindi con apposito comunicato stampa, il Ministero delle Finanze ha comunicato lo slittamento del termine per la dichiarazione annuale al 25 marzo (valevole anche per la tassa annuale di lire 600.000 sulle vidimazioni dei libri delle società di capitali). Per la dichiarazione relativa all'anno 1997, con D.P.C.M. 23 marzo 1998 (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 25 marzo 1998) e' stato previsto lo slittamento del termine per la dichiarazione al 30 giugno 1998, e del termine per il pagamento (per le persone fisiche) entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con pagamento degli interessi pari allo 0,50 % mensile a decorrere dal 15 marzo 1998.

Il D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 313, all'articolo 1, comma 2, articolo 3, comma 1, stabilisce che non e' detraibile l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, acquisto degli stessi, nonche' alle spese di rappresentanza (norme, queste ultime, che interessano il notaio contribuente).

Con lo D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100 (in G.U. n. 88 del 16.4.1998) e' prevista, a decorrere dal mese di maggio 1998, la nuova decorrenza al giorno 15 di ogni mese per il versamento dell'IVA mensile (con i nuovi appositi modelli F24, approvati con D.M. 30 marzo 1998), e comunque entro il giorno 15 del mese di scadenza per i contribuenti trimestrali.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 marzo 1998 n. 56 (pubblicato in G.U. n. 70 del 25.3.1998), che ha ulteriormente modificato l'art. 25 del D.P.R. 633/1972 (gia' modificato dal D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, in tema di riordino dell'IVA), la registrazione delle fatture di acquisto dovra' essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Considerato che, dal 1999, la liquidazione periodica Iva dovra' essere effettuata con cadenza mensile, dal prossimo anno la registrazione delle fatture di

acquisto dovrà essere effettuata entro il mese in cui viene operata la detrazione.

Le suindicate modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 1998.

### **30) DICHIARAZIONE UNIFICATA IRPEF-IVA-770 - TERMINI -**

Ai sensi degli articoli 6, 11 e 12 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, a decorrere dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA dovranno presentare, tra il 1° maggio ed il 30 giugno di ogni anno, dichiarazione unificata ai fini dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA, da valere anche quale dichiarazione di sostituto d'imposta, nell'ipotesi in cui il soggetto abbia effettuato ritenute fiscali nei confronti di non più di 10 contribuenti (art. 7).

Per i soggetti IRPEG, tale dichiarazione unica decorrerà dall'anno 2000; per le società di persone e gli studi associati, dall'anno 1999.

Certificazioni dei sostituti d'imposta, altri documenti probatori in genere, bilancio dovranno essere conservati a cura del contribuente.

Viene prevista la presentazione in via telematica della dichiarazione (art. 6), entro il 30 settembre di ogni anno, ovvero, per i soggetti IRPEG, entro due mesi dall'approvazione del bilancio o dalla scadenza del relativo termine.

Con D.P.C.M. 24 marzo 1998, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D. Lgs. 9.7.1997 n. 241 (pubblicato in G.U. n. 71 del 26 marzo 1998), sono stati prorogati i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1997. In particolare, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche è fissato, per quest'anno, tra il 1° giugno ed il 31 luglio 1998; il relativo versamento può essere effettuato fino al 15 giugno 1998, senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 15 luglio 1998, con una maggiorazione a titolo di interessi dello 0,50 %.

Per inciso, con lo stesso provvedimento è stata modificata la scadenza per la presentazione del mod. 760 relativo all'anno 1997, fissata al 30 giugno 1998. Il relativo pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno, con la maggiorazione a titolo di interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal sedicesimo giorno dalla scadenza del termine ordinario di versamento (un mese dall'approvazione del bilancio).

### **31) VERSAMENTI UNITARI DELLE IMPOSTE E CONTRIBUTI -**

Ai sensi degli articoli 17, 18, 19 e 25 del D. Lgs. 241/1997 (come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 23 marzo 1998 n. 56 (pubblicato in G.U. n. 70 del 25.3.1998), tutti i contribuenti titolari di partita IVA dovranno, a decorrere dal mese di

maggio dell'anno 1998, effettuare versamenti unificati, entro il giorno 15 del mese di scadenza, tra l'altro, delle imposte sul valore aggiunto, delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali dei datori di lavoro, imposte sostitutive ed interessi in caso di pagamenti rateali (consentiti, questi ultimi, in base all'articolo 20); fermi restando i termini di scadenza dei pagamenti degli importi dovuti in acconto o a saldo delle dichiarazioni annuali.

Il regime dei versamenti unificati entrerà in vigore, relativamente ai versamenti all'INAIL, nel 1999 (art. 28).

L'articolo 17 prevede anche, in connessione ai suddetti versamenti unificati, un regime di compensazione dei crediti, che entra in vigore a partire dal 1998 per le persone fisiche, dal 1999 per società di persone ed equiparate, dal 2000 per i soggetti IRPEG.

I pagamenti delle imposte possono avvenire anche mediante carte di credito e simili, assegni bancari e circolari (art. 23). Con D.M. 14 marzo 1998, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 1998, è stato disciplinato il pagamento mediante "Pagobancomat" e assegni circolari.

### **32) ACQUISTO CARBURANTI -**

Con D.P.R. 10 novembre 1997 n. 444 è stato approvato un nuovo modello di scheda carburanti, in vigore dal 1° marzo 1998, mensile o trimestrale, a scelta del contribuente, e nella quale il gestore dell'impianto dovrà indicare, per ogni fornitura di carburanti, la data, l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA, le proprie generalità e l'ubicazione dell'impianto.

### **C)- NORME CHE ENTRERANNO IN VIGORE SUCCESSIVAMENTE:**

### **33) COMPETENZA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI -**

A norma del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463 (in Supplemento 2/L alla G.U. n. 2 del 3.1.1998), a decorrere dal 1° gennaio 1999 diverrà di competenza del Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze la registrazione degli atti pubblici e scritture private autenticate traslativi o costitutivi a titolo oneroso di immobili o diritti reali immobiliari, soggetti anche a pubblicità nei registri immobiliari.

Rimarranno, invece, di competenza del Dipartimento delle Entrate (oggi uffici del registro) la gestione degli atti di cui sopra a titolo gratuito, degli

atti societari, nonché degli atti che riguardino, oltre ai beni immobili di cui sopra, anche beni mobili.

Si porrà, in quel momento, il problema del coordinamento delle discipline della trascrizione e della registrazione, con conseguente problema circa la persistente applicabilità dell'art. 2669 c.c., e quindi della trascrivibilità degli atti per cui non è stata pagata l'imposta di registro.

### **34) ATTI DI TRASFERIMENTO DI AUTOVEICOLI -**

Ai sensi dell'articolo 17, commi 17 e 18 del collegato alla Finanziaria 1998, a decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti di trasferimento di veicoli a motore sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva, anziché ai cavalli fiscali; la relativa tariffa è stata emanata con D.M. 8 luglio 1998 n. 223 (in G.U. n. 160 del giorno 11 luglio 1998). Inoltre, con decorrenza immediata (1° gennaio 1998), viene previsto l'obbligo dell'acquirente di trascrivere il passaggio di proprietà entro sessanta giorni dalla data dell'atto, pena la sanzione da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. Per gli atti posti in essere nel 1997 è consentito procedere alla trascrizione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa, senza applicazione di sanzioni. È inoltre espressamente previsto che per l'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa di circolazione sarà sufficiente, d'ora in avanti, produrre idonea documentazione attestante l'inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa (e quindi, in pratica, copia della dichiarazione unilaterale di vendita autenticata).

Altre novità sono previste nel decreto legislativo istitutivo dell'IRAP. In particolare, è disciplinata all'articolo 56 l'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nel pubblico registro automobilistico, determinata sulla base di apposita tariffa da emanarsi con decreto del Ministro delle Finanze. Ai sensi del comma 7, alle formalità richieste ex art. 2688 c.c. si applicherà un'imposta pari al doppio della relativa tariffa (per evidenti fini antielusivi). Al comma 8 si prevede che, per gli atti societari, il termine per la richiesta delle formalità di cui sopra è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese. La norma non prevede le stesse sanzioni sopra indicate, che devono pertanto ritenersi inapplicabili alla fattispecie in oggetto. Si pone inoltre un problema di coordinamento, in quanto risulta incerto il trattamento degli atti societari che però comportano trasferimento di autoveicoli (ad esempio, conferimenti, cessioni di aziende, ecc.): nel dubbio, è opportuno ritenere, prudenzialmente, applicabile la disposizione sanzionatoria anche a queste fattispecie.

Il successivo articolo 57 prevede, in concomitanza, che gli atti di trasferimento di autoveicoli non saranno più soggetti a registrazione a decorrere dal 1° gennaio 1999, sia che siano stipulati in forma privata che

pubblica, e non saranno piu' in alcun caso soggetti ad imposta di registro o imposta di donazione.

### **35) PLUSVALENZE DA CESSIONI DI QUOTE SOCIALI -**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 28 settembre 1997 n. 328, convertito con legge 29 novembre 1997 n. 410, in caso di cessione di quote a titolo oneroso con opzione per il c.d. regime forfettario di tassazione, la relativa aliquota e' stabilita nella misura del 2,10 % del prezzo di cessione.

Il regime forfettario rimarra' in vigore fino al 30 giugno 1998; a partire dal successivo 1° luglio 1998 entrera' in vigore il D. Lgs. 461/1997, di attuazione della delega contenuta nell'art. 3, comma 160, della legge 662/1996, a seguito del quale non vi sara' piu' possibilita' di optare per tale regime forfettario. Le cessioni avverranno pertanto tutte in regime analitico (cfr. il novellato art. 82 T.U.I.R.), con l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquote differenziate (art. 3, comma 1, e art. 5):

- del 27 % in caso di cessione di partecipazioni qualificate, cioe', relativamente alle societa' non quotate, superiori al 20 % dei diritti di voto o comunque al 25 % del capitale (lettera c) del novellato art. 81 T.U.I.R.);
- del 12,50 % in caso di cessione di partecipazioni non qualificate (lettera c bis) del novellato art. 81 T.U.I.R.).

Gli obblighi del notaio nel nuovo regime sono previsti dall'articolo 10 del suddetto decreto legislativo.

Il D. Lgs. 461/1997 e' stato in parte corretto con D. Lgs. 16 giugno 1998 n. 201 (in G.U. n. 150 del 30.6.1998).

### **36) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

Con D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100 (in G.U. n. 88 del 16.4.1998), recante "semplificazione e razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto"(in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996 n. 662), e' stato introdotto l'obbligo di liquidazione periodica Iva; in particolare, e' previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'obbligo per il contribuente di presentare mensilmente apposita dichiarazione, da presentarsi su modello da approvarsi con decreto dirigenziale, dalla quale dovranno risultare le liquidazioni periodiche dell'IVA. E' previsto, inoltre, che ove l'importo dell'IVA da versare non sia superiore a lire 50.000, il versamento debba essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

### **37) - MARCHE “CICERONI”.**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 156, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a decorrere dal 1° gennaio 1999 non sono piu' dovuti i contributi previdenziali disciplinati dall'art. 1, primo comma, lett. a) della legge 12.3.1968 n. 410 (marche ciceroni).

---

### **INTRODUZIONE DELL'EURO**

La legge 17 dicembre 1997 n. 433 (in G.U. n. 295 del 19.12.1997) ha delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi per disciplinare l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento italiano. In attuazione di tale delega e' stato finora emanato il D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 (in G.U. n. 157 del giorno 8.7.1998). Il panorama normativo si completa con i regolamenti CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997 (in G.U.C.E. n. L 162 del 19.6.1997), e n. 974/98 del 3 maggio 1998 (in G.U.C.E. n. L 139/1 dell'11.5.1998); fonti, queste ultime, sovraordinate rispetto alla legislazione statale.

Tra le disposizioni di maggior interesse notarile, rilevano le seguenti:

**1)** - l'Euro e' moneta avente corso legale nello Stato (art. 2 Regolamento CE n. 974/98), unitamente alla lira nel periodo transitorio, fino cioe' al 31.12.2001, per gli effetti dell'articolo 1277 del codice civile (adempimento delle obbligazioni pecuniarie): conseguentemente e' data facolta' ad ogni debitore di pagare in Euro, anche se al momento della conclusione del contratto questa moneta non esisteva. Poiche', tuttavia, l'Euro e' moneta solo scritturale, cioe' smaterializzata, per tutto il periodo transitorio, la possibilita' di effettuare pagamenti in Euro e' data solo attraverso gli strumenti relativi (bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario, e simili). Quanto sopra vale anche per le obbligazioni tra privati tipicamente ricorrenti nell'attivita' notarile: pagamenti di mutui, di obbligazioni derivanti da compravendite, ecc.;

**2)** - in applicazione del principio di continuita', l'art. 2 del Regolamento CE n. 1103/97 dispone che "l'introduzione dell'Euro non avra' l'effetto di alterare alcun termine di uno strumento giuridico, ne' di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, ne' di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente ad uno strumento giuridico".



3) - in applicazione del principio “ne’ obbligo, ne’ divieto”, la somma come sopra pagata in Euro, viene accreditata sul conto del creditore nella denominazione in cui tale conto e’ espresso (art. 8, comma 3, Regolamento CE n. 974/98);

4) - salvo quanto sopra detto, i contratti stipulati prima dell’avvento dell’Euro manterranno la loro denominazione nella valuta originaria (art. 7 Regolamento CE n. 974/98);

5) - i nuovi contratti, stipulati a partire dal 1° gennaio 1999, possono essere denominati sin dall’origine in Euro. Cio’ significa che e’ possibile stipulare, a partire dal 1° gennaio 1999, contratti di mutuo denominati in Euro, o contratti di compravendita in cui il prezzo e’ denominato in Euro. Ovviamente, nulla impedisce che nei nuovi contratti vengano indicati sia gli importi in Euro che quelli in lire (cio’ sara’ anzi consigliabile nel periodo transitorio).

Per quanto concerne le modalita’ di iscrizione dell’ipoteca, il Ministero delle Finanze, con circolare n. 293/T del 23 dicembre 1998, ha chiarito che gli importi da indicare nel quadro “A” della nota di iscrizione (ipoteca, capitale garantito, interessi, spese) devono comunque essere indicati in lire, salvo indicare nel quadro “D” gli importi in Euro, unitamente alla precisazione che si tratta di mutuo o debito in Euro. Non e’ invece evidentemente da barrare l’apposita casella del quadro “A”, “importi in valuta estera”. Deve ritenersi consentito procedere all’iscrizione con tali modalita’, anche ove nell’atto di concessione dell’ipoteca gli importi siano indicati solamente in Euro, e non anche in lire: si procedera’, in tal caso, agli arrotondamenti in base alle relative norme di legge.

Per quanto riguarda le domande di annotamento, in caso di riduzione dell’ipoteca, della somma dovuta, o per l’indicazione dell’importo degli immobili liberati, da indicarsi nel quadro “A”, le somme relative vanno indicate in lire, mentre nel quadro “D” si indicheranno gli importi in Euro.

6) - dal 1° gennaio 2002 tutti i contratti saranno ridenominati in Euro, che diverra’ l’unica moneta avente corso legale nello Stato, per gli effetti di cui all’art. 1277 del codice civile (Art. 14 Regolamento CE n. 974/98). Per i contratti gia’ stipulati in precedenza, le parti possono pattuirne la ridenominazione in Euro (art. 8 Regolamento CE n. 974/98). La ridenominazione avviene, a norma dell’articolo 7 del D. Lgs. 213/1998, arrotondando al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 Euro. Quindi, se il terzo decimale e’ uguale a 0,005 Euro, l’arrotondamento si effettua per eccesso.

7) - i contratti gia’ indicizzati al Tasso Ufficiale di Sconto manterranno l’indicizzazione al “tasso di riferimento” determinato periodicamente dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 213/1998.

Con decreto del Ministro delle Finanze del 23 dicembre 1998 (sul “Sole 24 Ore” del 29.12.1998) e’ stata prevista la sostituzione, per i rapporti giuridici gia’ esistenti ed indicizzati al tasso “Ribor”, con decorrenza dal 30

dicembre 1998, del suddetto tasso “*Ribor*” con il tasso “*Euribor*”, quest’ultimo da moltiplicarsi per 365/360.

8) - a partire dal 1° gennaio 1999 e’ possibile costituire nuove societa’ con capitale denominato in Euro. Per quanto riguarda il capitale delle societa’ di capitali, l’articolo 4 del D. Lgs. 213/1998 disciplina i nuovi minimi (in particolare, 100.000 Euro per le societa’ per azioni, 10.000 Euro per le societa’ a responsabilita’ limitata, salvi i diversi importi per alcune societa’ speciali). Questi minimi troveranno applicazione:

a) - per tutte le societa’ a partire dal 1° gennaio 2002;

b) - per quelle societa’ che, dal 1° gennaio 1999, si costituiscano con capitale espresso in Euro.

Vengono altresì disciplinati i nuovi minimi e massimi delle quote e azioni delle cooperative (art. 4, comma 2, lett. c, del D. Lgs. 213/1998), rilevandosi peraltro un difetto di coordinamento con le previgenti disposizioni (ex legge 59/1992) che prevedono l’elasticita’ e l’indicizzazione del limite massimo delle quote delle cooperative, configurandosi quindi un possibile eccesso di delega.

Nulla impedisce che il capitale delle neo costituite societa’ venga indicato sia in Euro che in lire.

Ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, si riscontra un’incongruenza tra la modulistica cartacea (approvata con D.M. 7 agosto 1998), adeguata all’entrata in vigore dell’Euro, ed il software “Fedra”, versione 5.0, che non prevede invece tale distinzione. Di conseguenza:

a) - in caso di utilizzo di modulistica cartacea, i relativi importi vanno indicati alternativamente in Lire o in Euro, e cio’ anche ove il capitale sia stato indicato nell’atto costitutivo in entrambe le valute;

b) - in caso di utilizzo del programma “Fedra 5.0”, fino a quando questo non verra’ opportunamente adeguato, gli importi andranno indicati in ogni caso in lire, salvo precisare nelle annotazioni gli importi in Euro.

Per l’adeguamento del capitale gia’ denominato in lire delle societa’ di capitali, l’articolo 17 del D. Lgs. 213/1998 detta le regole di conversione e di arrotondamento, che comporta, a seconda dei casi, l’aumento gratuito o la riduzione del capitale sociale. Il tutto, trattandosi di societa’ con azioni il cui valore nominale e’ superiore a lire 200, potra’ avvenire senza necessita’ di verbale di assemblea notarile, ma con semplice deliberazione dell’organo amministrativo, pur con il rispetto dell’art. 2436 del codice civile, e quindi con la necessita’ di omologa delle suddette deliberazioni. Le stesse regole si applicano, in quanto compatibili, per le societa’ a responsabilita’ limitata. Se, viceversa, il valore nominale delle azioni e’ inferiore a lire 200, ovvero quando si tratta di azioni privilegiate, permane la necessita’ della deliberazione dell’assemblea straordinaria verbalizzata da notaio.

Il capitale sociale come sopra ridenominato in Euro dovra’ essere indicato negli atti e nella corrispondenza (art. 2250 c.c.) entro il secondo esercizio

successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta (art. 17, comma 7, D. Lgs. 213/1998).

Nulla dispone il decreto legislativo in commento per il capitale delle societa' di persone registrate, che pure ha una sua rilevanza normativa, desumibile dall'articolo 2306 del codice civile. Ne deriva che, relativamente alle societa' di persone registrate, rimane l'esigenza di stipula dell'atto notarile per l'adeguamento del capitale, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

**9)** - A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'Euro quale moneta di conto al posto della lira; adozione che diverra' obbligatoria dal 2002 (art. 16 D. Lgs. 213/1998). L'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 213/1998 stabilisce, per il periodo transitorio, che a partire dal primo documento contabile obbligatorio redatto in Euro, tutti quelli successivi dovranno essere redatti nella medesima valuta. Le regole suddette trovano applicazione anche agli operatori economici diversi dalle imprese, e quindi anche ai professionisti (art. 20 D. Lgs. 213/1998).

**10)** - Per quanto specificamente concerne i profili fiscali, l'art. 47, comma 2, del D. Lgs. 213/1998 prevede che le dichiarazioni relative ad imposte sui redditi, Iva, Irap e dei sostituti d'imposta possono essere presentate con gli importi indicati in Euro a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1° gennaio 1999. Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998, ha dettato alcune importanti regole applicative:

a) - le regole di arrotondamento di cui all'art. 7 del D. Lgs. 213/1998 ed all'art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97 trovano applicazione anche in materia fiscale (con arrotondamento per eccesso degli importi che si pongono nel mezzo), in contrasto con il metodo finora usato (che prevede, al contrario, l'arrotondamento per difetto per gli importi che si pongono nel mezzo);

b) - l'articolo 20 del D. Lgs. 213/1998 si riferisce, tra l'altro, anche ai professionisti;

c) - le fatture possono essere emesse liberamente in lire o in euro, o con la doppia indicazione delle due valute. Esse non vengono ricomprese tra i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. suindicato. La conversione da lire ad euro e viceversa (ad esempio, per le fatture acquisti da registrare) avviene con i medesimi criteri di arrotondamento surriportati.

d) - anche la contabilita' puo' essere tenuta in lire, in euro od in entrambe le valute (in quest'ultimo caso distinguendo colonne in lire per le fatture denominate in lire e colonne in euro per le fatture denominate in euro). Ove non si tenga la contabilita' in doppia valuta, e' consentito registrare in lire le fatture acquisti emesse in euro, e viceversa, a seconda della valuta utilizzata per la contabilita'.

e) - le dichiarazioni Iva possono essere presentate in lire o in euro. Ove, peraltro, si scelga di presentare una dichiarazione periodica in euro, i successivi comportamenti devono essere uniformati a tale scelta.

f) - anche per gli altri tributi indiretti diversi dall'Iva, i contribuenti possono indicare in Euro i valori contenuti negli atti e nelle dichiarazioni. Ciò significa che, per gli atti ricevuti o autenticati e per le dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999 e' possibile indicare i valori in Euro, ai fini delle relative imposte (di registro, ipotecarie, catastali, bollo, sostitutiva Invim, tassa sui contratti di borsa) in Euro.

g) - ove sia necessario presentare dichiarazioni sostitutive, rettificative, integrative, le stesse vanno presentate nella stessa valuta utilizzata per la dichiarazione originaria.

h) - per quanto invece concerne l'imposta Invim, avendo la stessa come riferimento date anteriori al 1993, secondo la suddetta circolare ministeriale (che appare criticabile sotto questo profilo) le relative dichiarazioni devono essere comunque presentate in lire, e cio' anche quando l'Euro diverrà l'unica moneta avente corso legale, quindi anche nel corso dell'anno 2002.

i) - per quanto concerne l'imposta di bollo, dal 1° gennaio 1999 e' previsto che venga indicato anche il controvalore in Euro per i valori di importo non inferiore a lire 1.000; per quelli di importo inferiore rimarrà indicato solo l'importo in lire. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle Entrate (in G.U. n. 10 del 15 gennaio 1999) si prevede la modifica della grafica dei valori bollati, inserendo anche il valore in Euro: cio' per i valori bollati di qualunque tipologia e taglio.

l) - a prescindere dalla valuta utilizzata per gli atti e le dichiarazioni e per le liquidazioni del debito tributario, il contribuente e' libero di scegliere la lira o l'euro per il pagamento delle imposte.

m) - Con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 1998 e' stato approvato il nuovo modello sostitutivo del modello F24 per il pagamento unificato di imposte dirette, Iva, contributi, che consente anche il pagamento in Euro.

n) - Con decreto dirigenziale 17 dicembre 1998 (in Suppl. ord. n. 209 alla G.U. n. 301 del 28.12.1998) e' stato approvato il nuovo modello F23 per il pagamento delle imposte indirette diverse dall'Iva, che consente anche il pagamento in Euro. Secondo le istruzioni annesse a tale modello, l'importo da pagare, ove espresso in Euro, deve essere arrotondato all'unita', per difetto se la frazione non e' superiore a 50 centesimi di Euro, o per eccesso se superiore. Per quanto concerne, peraltro, gli importi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'arrotondamento deve essere preliminarmente effettuato alle 10.000 lire per difetto, se la frazione non e' superiore alle 5.000 lire, o per eccesso se superiore; l'importo così ottenuto deve essere convertito in Euro e arrotondato all'unita' di Euro così come indicato in precedenza.

**11)** - La circolare del Ministero delle Finanze n. 293/T del 23 dicembre 1998 ha annunciato che, prossimamente, nelle visure e certificazioni

catastali verranno indicate le rendite catastali ed i redditi dominicali ed agrari con i doppi importi, in lire ed in Euro, questi ultimi arrotondati come per legge.

12) - La suddetta circolare n. 293/T del 23 dicembre 1998 ha chiarito che il pagamento delle somme dovute alle Conservatorie puo' avvenire sia in lire che in Euro; peraltro, ove si proceda al pagamento in contanti, consentito a seguito del ripristino dei servizi di cassa, il pagamento potra' avvenire solo in lire.

13) - Ai fini dell'iscrizione a repertorio degli atti in cui sono indicati importi in Euro, deve ritenersi valga il principio suesposto "ne' obbligo, ne' divieto", con la conseguenza che - salva l'esigenza di congruenza con le risultanze dell'atto, e quindi in correlazione con le valute indicate nello stesso - sara' possibile indicare gli importi in lire, in euro o in entrambe le valute. In concreto, sara' consigliabile, nel periodo transitorio, indicare in atto entrambe le valute, e quindi - almeno fino a diverse istruzioni ministeriali - indicare nel repertorio i soli importi in lire.

L'atto o la delibera societaria con la quale si converta il capitale da lire ad euro dovra' ritenersi soggetto ad onorario in misura fissa di lire 80.000, salva l'applicazione dell'onorario graduale in relazione ad eventuali aumenti o riduzioni del capitale.

### **AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA**

L'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (c.d. *collegato alla Finanziaria 1999*, in Suppl. ord. n. 210/L alla G.U. n. 302 del 29.12.1998) prevede - a decorrere dal 1° gennaio 1999 - nuove agevolazioni per i soggetti che alienano l'abitazione per la quale hanno gia' usufruito di agevolazioni, ed entro un anno dall'atto di alienazione *riacquistano* una nuova abitazione, in presenza dei requisiti per usufruire nuovamente delle agevolazioni stesse. L'agevolazione consiste in un credito di imposta, fino a concorrenza del *minore importo* tra l'imposta di registro o l'Iva pagata in relazione al precedente acquisto agevolato, e l'imposta di registro o l'Iva dovuta per l'acquisto della nuova abitazione.

*Condizioni per ottenere la nuova agevolazione sono quindi le seguenti:*

- 1) - aver usufruito in passato delle agevolazioni per la prima casa (ai fini dell'imposta di registro o dell'Iva), in base ad uno dei provvedimenti legislativi succedutisi dal 1982 ad oggi, e quindi aver acquistato un immobile abitativo a decorrere da tale data;
- 2) - aver alienato (a qualsiasi titolo, anche gratuito) l'immobile agevolato;
- 3) - che non sia trascorso piu' di un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato;
- 4) - l'acquisto, a qualsiasi titolo (ovviamente pero' sempre a titolo *oneroso*, ex art. 1, nota II-bis della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, richiamata dalla nuova norma), di abitazione non di lusso, da soggetto privato o da

imprenditore, e quindi soggetto indifferentemente ad imposta di registro o ad Iva;

5) - la sussistenza, rispetto al nuovo acquisto, delle condizioni per usufruire delle agevolazioni per la prima casa.

(Con riferimento al requisito sub 4), la legge parla di acquisto a qualsiasi titolo in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, il che potrebbe far pensare alla possibilità, ad esempio, ricorrendo le suddette condizioni di cui alla nota II-bis, di acquistare per donazione usufruendo delle agevolazioni per il riacquisto, senza usufruire delle agevolazioni per la prima casa. Senonché, il comma 2 dell'art. 7 parla di "imposta di registro" relativa all'"atto di acquisto agevolato" che determina il credito d'imposta, con ciò facendo apparire che il credito d'imposta medesimo nasce solo a seguito di un atto soggetto ad imposta di registro agevolata).

Ricorrendo questi presupposti, sorge *il credito d'imposta, che può essere utilizzato in uno dei seguenti modi:*

a) - diminuendo l'imposta di registro dovuta sul nuovo atto di acquisto agevolato (sembra, dal tenore letterale della norma, che non possano diminuirsi le imposte ipotecarie e catastali, probabilmente perché già dovute in misura fissa; ciò comporta che sono comunque dovute le imposte fisse ipotecaria e catastale per il nuovo acquisto; inoltre, nell'ipotesi in cui venga assorbita con il credito d'imposta l'intera nuova imposta di registro, probabilmente è comunque dovuta l'imposta fissa di registro).

b) - diminuendo le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su altri atti e denunce presentati successivamente al sorgere del credito.

c) - diminuendo le imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base a dichiarazioni da presentarsi successivamente al sorgere del credito.

d) - utilizzando il credito d'imposta in compensazione ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Tra le modalità di utilizzo non vi è la diminuzione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione al nuovo acquisto (l'ipotesi principale e quella dell'acquisto da impresa costruttrice): in questo caso l'unico modo per usufruire delle agevolazioni è quello *sub* lettere *b)*, *c)* e *d)*.

Non è neanche utilizzabile, quale modalità di utilizzo del credito d'imposta, la richiesta di rimborso delle imposte già pagate in occasione del primo acquisto.

Rispetto alle modalità di fruizione *sub* lettere *b)*, *c)* e *d)*, occorre d'altronde precisare che la legge non prevede alcun termine per usufruire del credito d'imposta, che può quindi essere utilizzato anche dopo anni dall'acquisto agevolato.

Nulla impedisce, inoltre, che il credito d'imposta venga utilizzato in parte diminuendo una determinata imposta (ad esempio, imposta di registro), ed in parte un'altra (ad esempio, Irpef).

La legge non impone poi particolari oneri di documentazione al contribuente che intenda usufruire della nuova agevolazione: sembra doversi ritenere che, salva l'*opportunità* di indicare in atto gli estremi del primo atto di acquisto agevolato e del relativo atto di alienazione, non vi sia comunque un obbligo in questo senso, non potendo comunque l'Amministrazione finanziaria, in ottemperanza alle norme regolatrici del procedimento amministrativo, richiedere al contribuente documentazione di cui si trovi già in possesso.

La legge non prevede una richiesta di agevolazioni in atto a pena di decadenza, né alcuna dichiarazione della parte acquirente: si ritiene peraltro necessario, vista la facoltà di scelta del contribuente tra più modalità di utilizzo del credito di imposta, che il contribuente, in atto o con separata istanza da produrre al momento della registrazione, chieda all'ufficio di avvalersi del credito d'imposta in diminuzione dell'imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto: diversamente l'ufficio non potrebbe autonomamente prendere tale decisione.

La nuova norma agevolativa si riferisce sempre all'acquisto di "*casa di abitazione*", non contemplando, a differenza dell'art. 1, nota II-*bis* della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, le *pertinenze*. Sembra peraltro, per evidenti ragioni di omogeneità di trattamento fiscale, che anche queste ultime debbano essere ricomprese nella nuova disposizione, sia pure agevolando il riacquisto di una pertinenza solo a fronte dell'alienazione di altra pertinenza, o di una nuova abitazione a fronte dell'alienazione di una precedente abitazione.

Occorre infine rammentare che, ove l'atto di alienazione del primo immobile agevolato venga posto in essere quando non siano ancora decorsi cinque anni dall'acquisto, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni e le relative sanzioni è necessario:

- 1) - che entro un anno dall'alienazione si acquisti un altro immobile;
- 2) - che il nuovo immobile venga adibito dall'acquirente a propria *abitazione principale* (quest'ultima condizione è prescritta dalla nota II-*bis* dell'art. 1 della tariffa all'esclusivo fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni e le sanzioni relative, e non, quindi, ai fini della nuova disciplina agevolativa. In ogni caso, nessuna menzione obbligatoria è richiesta in atto).

L'articolo 7, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede infine - ferma restando l'esclusione del rimborso d'imposta, ed a condizione che si tratti di rapporti tributari non ancora definiti - una "sanatoria" per le ipotesi in cui si sia usufruito di agevolazioni prima casa in base al D.L. n. 12/1985, avendone già usufruito in base alla legge n. 168/1982.

## **RINEGOZIAZIONE DI MUTUI**

L'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 consente di mantenere il beneficio della detrazione degli interessi pagati in relazione a mutui ipotecari estinti, con successiva stipula di un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri collegati. La disposizione si applica anche ai mutui estinti ed a quelli stipulati nel corso dell'intero periodo d'imposta 1998.

La disposizione in esame non prevede alcun termine entro il quale stipulare il nuovo mutuo, dopo che si e' estinto il precedente: nulla vieterebbe quindi, teoricamente, di stipulare il nuovo mutuo in un diverso periodo d'imposta, rispetto a quello in cui e' stata effettuata l'estinzione.

La norma non pone inoltre alcuna limitazione in ordine al motivo per cui viene estinto il mutuo e stipulato uno nuovo: puo', ad esempio, anche ipotecarsi un immobile diverso da quello precedentemente ipotecato.

La norma suddetta non trova applicazione, ovviamente, per le *rinegoziazioni del tasso di interesse in senso tecnico* (modifiche contrattuali che non comportano l'estinzione del preesistente mutuo), per le quali nessun problema si poneva anche in assenza della nuova disposizione.

## **DELEGHE AL GOVERNO**

L'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 modifica l'articolo 3, comma 134, lettera g), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, eliminando la previsione della registrazione agli uffici del Territorio, ed introducendo nuove deleghe al Governo, il quale dovra' provvedere a realizzare:

- l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti presso gli uffici finanziari;
- la semplificazione e l'unificazione di tutte le operazioni di competenza degli uffici finanziari in materia immobiliare, anche mediante definizione di un codice unico identificativo;
- l'armonizzazione e l'autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di bollo, e degli altri tributi e diritti collegati;
- la determinazione degli imponibili degli immobili su base catastale, quando saranno definite le nuove rendite, ad eccezione dei terreni edificabili e dei fabbricati non ultimati (compresi, quindi, i fabbricati rurali);
- revisione della disciplina dei relativi procedimenti tributari.

Al comma 6 e' prevista poi l'emanazione di regolamenti e decreti ministeriali di natura non regolamentare per organizzare e disciplinare gli uffici dell'Amministrazione finanziaria in conseguenza di quanto sopra.



### **DEMANIO STRADALE**

L'articolo 31, comma 21, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede che, in sede di revisione catastale, e' data facolta' agli Enti locali, con proprio provvedimento, di accorpate al demanio stradale le porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni. Il tutto, peraltro, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. Il provvedimento e' soggetto a registrazione e trascrizione, ma a titolo gratuito (articolo 31, comma 22), quindi senza pagamento ne' di imposte ipotecarie, ne' di tasse ipotecarie.

### **CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE P.E.E.P.**

L'articolo 31, commi da 45 a 50, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ridisciplina integralmente, con effetto dal 1° gennaio 1999, la cessione in proprieta', da parte dei Comuni, di aree gia' concesse in diritto di superficie, abrogando le corrispondenti disposizioni contenute nella legge 549/1995 e nella legge 662/1996. La nuova disposizione prevede ora l'accettazione dei singoli proprietari degli alloggi condominiali, per la quota millesimale corrispondente, e non piu' la deliberazione dell'assemblea del condominio.

Ne consegue che alcuni condomini possono essere pieni proprietari dell'appartamento e della quota millesimale dell'area, ed altri invece solo proprietari superficiali.

Vengono inoltre previsti nuovi criteri per la determinazione del corrispettivo della cessione in proprieta'.

### **BENI CULTURALI**

L'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 dispone che i beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi da prevedersi con apposito regolamento. Vengono peraltro fatte salve le procedure di alienazione gia' avviate in attuazione dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

L'articolo 33 della legge 448/1998 prevede, per i beni immobili oggetto di notifica in base alle norme anteriori alla legge 1089/1939, la ricomprensione nel regime dei beni vincolati in base a quest'ultima normativa, su domanda degli interessati, prevedendo altresì che agli atti di alienazione posti in essere fino a tutto il 31 dicembre 1998, relativi agli immobili suddetti, non si applichino le disposizioni del capo III, sezione II, della legge 1089/1939 (cioe' le disposizioni dagli articoli da 30 a 34 sulla prelazione dello Stato avente ad oggetto i beni culturali).

## **OBBLIGAZIONI DI SOCIETA' COOPERATIVE**

La disciplina, innovativa, delle obbligazioni di cooperative e' contenuta nell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

## **PAGAMENTO DI IMPOSTE AGLI UFFICI FINANZIARI**

Con decreto dirigenziale 17 dicembre 1998 (in Suppl. ord. n. 209 alla G.U. n. 301 del 28.12.1998) e' stato approvato il nuovo modello F23, utilizzabile con decorrenza dal 1° gennaio 1999, per il pagamento di imposte indirette agli uffici finanziari. Lo stesso decreto modifica alcuni codici tributo utilizzati per il pagamento delle imposte suddette. In particolare vanno segnalati i seguenti codici (cosi' testualmente descritti):

- **111T** - *Imposta di registro - agevolazioni prima casa*  
(utilizzabile sia per l'imposta proporzionale che per l'imposta fissa, in caso di atto soggetto ad Iva)
- **109T** - *Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce*  
(utilizzabile come codice residuale, sia per imposta fissa che proporzionale)
- **104T** - *Imposta registro trasferimento fabbricati e relativi contratti preliminari*  
(sia imposta fissa che proporzionale)
- **105T** - *Imposta registro trasferimento terreni e relativi contratti preliminari*  
(sia imposta fissa che proporzionale).

I codici per il versamento delle altre principali imposte di interesse notarile (ipotecarie, catastali, Invim, sostitutiva Invim, donazione globale o sulle singole quote, bollo, tassa sui contratti di borsa, tasse ipotecarie, tributi speciali per la registrazione) rimangono invariati.

A partire dal 1° gennaio 1999 non possono piu' essere utilizzati i vecchi modelli F23 ed F32 per il pagamento delle imposte suindicate.

Con lo stesso decreto dirigenziale sono poi approvati il nuovo modello "allegato 8" da presentare unitamente alla richiesta di registrazione, il modello "allegato 10" da presentare per la richiesta di formalita' ipotecarie, e il modello "allegato 9", prospetto di autoliquidazione delle imposte relative a denunce di successione.

Si rileva, inoltre, che l'articolo 1, comma 1, lettera *d*) del D. Lgs. 19 novembre 1998 n. 442 (in G.U. n. 287 del 9 dicembre 1998) ha abolito il vincolo territoriale, riferito alla sede dell'ufficio finanziario competente, per il versamento ai concessionari della riscossione; conseguentemente - con rilevanza pratica soprattutto per le trascrizioni da effettuarsi in altre Conservatorie e per le denunce di successione da presentarsi ad altri Uffici del registro - diviene possibile il versamento a qualsiasi concessionario.

## **SERVIZI DI CASSA DELLE CONSERVATORIE**

Con D. Lgs. 19 novembre 1998 n. 442 (in G.U. n. 287 del 9.12.1998) sono state emanate disposizioni integrative e correttive, tra l'altro, del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 237, relativo alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici finanziari. In particolare, e' stato modificato il comma 3 dell'art. 6, ed e' stato aggiunto il seguente comma 3-bis: "Nel caso di *pagamento contestuale di imposte ipotecaria o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'articolo 4*".

In attuazione di quanto sopra, con Decreto dirigenziale 16 dicembre 1998 (in G.U. n. 296 del 19.12.1998) sono stati ripristinati i servizi di cassa degli Uffici dipendenti dal Dipartimento del Territorio. Ai sensi dell'art. 1 di tale decreto, che "*Le somme corrispondenti alle tasse ipotecarie ... sono riscosse presso gli uffici periferici del Dipartimento del Territorio ... Sono altresì riscosse presso gli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio ... l'imposta di bollo, le sanzioni amministrative e ogni altro corrispettivo da riscuotersi contestualmente ai servizi resi dai predetti uffici. Resta ferma la possibilita' ... di versare ai concessionari della riscossione, le tasse ipotecarie corrisposte contestualmente all'imposta ipotecaria e all'imposta di bollo*". A norma dell'articolo 2, "*Presso gli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio, l'imposta di bollo e' riscossa in modo virtuale*". Ai sensi dell'articolo 3, "*Le entrate corrispondenti ai servizi resi dagli uffici del Dipartimento del territorio sono riscosse in contante, o con gli altri titoli ammessi in pagamento, espressi in lire e in euro*". L'articolo 4 dispone che "*Per il pagamento delle somme dovute tramite carte di pagamento saranno utilizzati terminali POS che potranno essere forniti dalle banche*". A norma dell'articolo 7, "*I versamenti corrispondenti alle somme prelevate presso i dipendenti uffici e quelli corrispondenti ad importi pagati con sistemi elettronici, sono effettuati al lordo dei compensi spettanti alle banche intermediarie del servizio*".

La riscossione delle *imposte ipotecarie* deve invece tassativamente avvenire con le modalita' di cui all'art. 4 del D. Lgs. 237/1997.

Con successivo Decreto dirigenziale 17 dicembre 1998 (in suppl. ord. n. 209 alla G.U. n. 301 del 1998) e' stato pero' disposto, all'art. 2, che "*Le tasse ipotecarie di cui alla lettera h) dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 237, possono essere corrisposte con le modalita' di cui all'art. 1, nell'ipotesi in cui il loro versamento sia contestuale al pagamento di imposte ipotecarie o di bollo*". Cio' significa che, in base a quest'ultimo provvedimento, che ovviamente prevale sul precedente, anche in caso di pagamento di sola imposta di bollo e' legittimo pagare la tassa ipotecaria al concessionario della riscossione.

Con Decreto Dirigenziale 14 dicembre 1998 (in G.U. n. 299 del 23 dicembre 1998) e' stato poi previsto che il versamento delle tasse ed altre somme agli uffici dipendenti sia dal Dipartimento del Territorio che da

quello delle Entrate, per cui e' previsto l'utilizzo del mod. F23, puo' essere effettuato anche mediante *delega alle Poste Italiane S.p.A.* (considerando non lavorativa la giornata del sabato).

### **COMPETENZA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI**

L'articolo 7, comma 7, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha abrogato l'articolo 2 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, che prevedeva, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, la competenza degli uffici dipendenti dal Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze per la registrazione degli atti pubblici e scritture private autenticate traslativi o costitutivi a titolo oneroso di immobili o diritti reali immobiliari, soggetti anche a pubblicita' nei registri immobiliari. Conseguentemente, rimane invariata la competenza degli uffici del registro, o uffici delle entrate, per la registrazione degli atti immobiliari suddetti.

### **SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI**

Con D.M. 10 dicembre 1998 (in G.U. n. 289 del 11.12.1998), adottato ai sensi del nuovo art. 1284 del codice civile, e' stato dimezzato, con effetto dal 1° gennaio 1999, il saggio degli interessi legali, che passa dal 5 % al 2,5%.

Non e' stato peraltro modificato - entro il 31 dicembre 1998 - il "prospetto dei coefficienti" per la determinazione degli usufrutti a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al D.P.R. 131/1986, calcolato "al saggio di interesse del cinque per cento". Il prospetto non si riferisce espressamente al saggio legale degli interessi, ma al saggio del cinque per cento senza ulteriormente specificare; al saggio legale fa riferimento peraltro l'art. 48 T.U.. Ai sensi dell'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il prospetto dei coefficienti in oggetto deve essere variato, in relazione alla misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' avvenuta.

Con decreto direttoriale in data 11 gennaio 1999 (in G.U. n. 9 del 13.1.1999) e' stato emanato il nuovo prospetto dei coefficienti, prevedendosi, all'articolo 2, che lo stesso si applica agli atti formati dal 1° gennaio 1999. La disposizione peraltro non sembra conforme all'art. 3, comma 164, della legge 662/1996, secondo cui le variazioni "hanno efficacia ... per le successioni aperte e per le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione".

## **VOLTURA AUTOMATICA**

Con decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 (in G.U. n. 250 del 26.10.1998) e' stata ridisciplinata la c.d. voltura automatica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 1994 n. 701. L'argomento e' stato inoltre oggetto della Circolare del Ministero delle Finanze n. 287/T del 18 dicembre 1998. Tale modalita' di voltura diviene operativa - pur se non obbligatoria - a seguito di successivi decreti dirigenziali emessi in relazione a ciascuna Conservatoria o Ufficio del Territorio. Come immediata conseguenza, occorre rammentare che, ai fini della voltura automatica:

- negli atti devono essere menzionati gli estremi dei tipi di frazionamento e tipi mappali, nonche' la cronistoria dei passaggi intermedi non ancora volturati;

- condizioni per l'effettuazione della voltura automatica, secondo quanto affermato nella circolare, sono: che vengano barrate le apposite caselle "atto soggetto a voltura" e "non differita"; che venga corrisposta la prevista tassa ipotecaria di lire 50.000 per ogni formalita' avente efficacia di voltura (sostitutiva del tributo speciale di lire 50.000 da pagarsi in catasto), e l'esito positivo dell'elaborazione;

- in caso di banca dati catastale non aggiornata (partita non aggiornata quanto all'intestazione, difetto di aggiornamento quanto all'oggetto), come pure in altri casi espressamente previsti (atto da volturarsi anche al coniuge in comunione legale non comparente, alienazione di quote o diritti parziari, per cui e' necessario integrare i dati dell'atto con quelli dei "soggetti a complemento"), e' necessario compilare apposito "foglio informativo" con l'apposito software "Allegati"; i dati ivi inseriti vengono riversati nel "quadro D - catasto", e rilevano ai fini dell'imposta di bollo;

- in caso di intestazione non aggiornata, occorre indicare analiticamente nel foglio informativo i passaggi intermedi, con estremi di registrazione o, in difetto, di trascrizione; e' opportuno, anche se non obbligatorio, indicare anche gli estremi di voltura dei passaggi intermedi (in difetto la voltura viene comunque effettuata, ma con l'annotazione "passaggi intermedi da esaminare").

Non appare, invece, del tutto conforme a legge quanto previsto nella suddetta circolare in relazione all'istanza di attribuzione di rendita ex art. 12 D.L. 70/1988 che, sempre in base a detta circolare, va presentata in Conservatoria unitamente alla nota di trascrizione. Per l'esattezza, tale modalita' di presentazione puo' probabilmente ritenersi conforme al dettato legislativo solo ove sia gia' stato istituito l'Ufficio del Territorio (in quanto lo stesso esercita congiuntamente le funzioni gia' attribuite alle conservatorie e agli uffici tecnici erariali, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287). Negli altri casi, sembra opportuno presentare la domanda di voltura in catasto, con allegata istanza, come previsto dall'art. 12 suddetto.

Con D.M. 30 novembre 1998 (in G.U. n. 285 del 5.12.1998) e' stato disposto che la voltura automatica per i beni siti nei Comuni ricadenti nella competenza territoriale catastale dell'ufficio tecnico erariale di Novara, sulla base delle corrispondenti note di trascrizione eseguite presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verbania, e' entrata in vigore il giorno 10 dicembre 1998. Quest'ultimo decreto sostituisce quindi il D.M. 18.11.1998 (in G.U. n. 275 del 24.11.1998), emanato facendo riferimento, erroneamente, alla sola provincia di Novara, anziche' alla circoscrizione catastale.

### **IMPRENDITORIA AGRICOLA GIOVANILE**

La legge 15 dicembre 1998 n. 441 (in G.U. n. 298 del 22.12.1998) contempla una serie di agevolazioni per i giovani agricoltori, che non abbiano ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilisce il Regolamento CE n. 950/97 del 20 maggio 1997. Nell'ambito dell'attivit  notarile interessano principalmente le agevolazioni di natura fiscale:

1) - l'art. 13 estende la detrazione Irpef del 41% delle spese di ristrutturazione agli interventi eseguiti su fabbricati rurali sia di natura abitativa, sia strumentale all'attivit  agricola, purch  utilizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale che non abbiano ancora compiuto i quaranta anni;

2) - in caso di successione o donazione (a partire dal 1  gennaio 1999) tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado, ove il beneficiario sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale non ancora quarantenne, iscritto o da iscriversi entro tre anni dal trasferimento alle relative gestioni previdenziali, ovvero soggetto non ancora quarantenne che acquisisca la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto entro due anni dal trasferimento, e si iscriva alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni, l'articolo 14 della legge prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'Invim, e la soggezione ad imposta ipotecaria in misura fissa. La legge nulla dispone per l'imposta sostitutiva dell'Invim, per la quale, in base a quanto in precedenza affermato dall'Amministrazione finanziaria, non si applicano le esenzioni previste per l'Invim. Inoltre, in base all'art. 59, lettera b), del D. Lgs. 346/1990, l'imposta di donazione dovrebbe comunque applicarsi in misura fissa. Quanto sopra, a condizione che il beneficiario si obblighi a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni. Si ritiene che questo obbligo debba essere assunto nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione. L'articolo 14 prevede espressamente che l'incentivo in oggetto e' volto a favorire "la continuit  dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di societ  di persone", con cio'

legittimando la conclusione che l'agevolazione sia estensibile anche alla successione o donazione avente ad oggetto quote di società personali, ove l'acquirente abbia i requisiti ed assuma gli obblighi di cui sopra, nonché alla successiva regolarizzazione della società di fatto costituitasi tra gli eredi dell'imprenditore agricolo o coltivatore diretto.

3) - in caso di acquisto, anche mediante permuta, a partire dal 1° gennaio 1999, di terreni da parte dei giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento CE n. 950/97, l'imposta di registro si applica nella misura del 75% di quella ordinaria (quindi, in luogo dell'8%, nella misura del 6%). Le imposte ipotecarie, catastale, Invim e di bollo si applicano invece in misura normale. La norma, inoltre, parla di acquisto di terreni, legittimando la conclusione che l'acquisto di fabbricati rurali, a meno che si tratti di pertinenza di terreno agricolo acquistata contestualmente allo stesso, non benefici delle medesime agevolazioni. L'agevolazione ai fini dell'imposta di registro non riguarda, inoltre, l'acquisto di aziende agricole. Per l'individuazione dei requisiti soggettivi, deve ritenersi applicabile quanto disposto dall'articolo 2 della legge medesima (con l'estensione, quindi, delle agevolazioni agli acquisti compiuti, tra l'altro, da società, alle condizioni ivi previste). L'art. 14 della legge, peraltro, rinvia al regolamento CE solo per l'individuazione dei requisiti soggettivi, ma non prevede un obbligo di coltivazione come per l'ipotesi di successione e donazione.

4) - L'articolo 15 della legge prevede che i contratti di affitto di fondi rustici a favore dei giovani agricoltori che non abbiano ancora compiuto i quaranta anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi, siano soggetti a registrazione solo in caso d'uso. La portata generale della disposizione fa ritenere che la stessa sia applicabile anche ai contratti di affitto stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, trattandosi di norma speciale rispetto all'art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.

5) - L'articolo 4, comma 6, della legge 441/1998 prevede - a determinate condizioni - la possibile revoca del vincolo di indivisibilità di cui all'art. 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817.

Con D.M. 19 marzo 1999 n. 147 (in G.U. n. 119 del 24 maggio 1999) è stato approvato il regolamento per la concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni ex art. 1, comma 2, del D.L. 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in legge 29 marzo 1995 n. 95.

### **CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE**

Il D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 (in G.U. n. 112 del 13.4.1999) disciplina, all'articolo 2, i requisiti soggettivi per l'affidamento del servizio di riscossione. Possono essere concessionari soltanto:

- società per azioni;

- con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire;
- aventi ad oggetto “lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o completamente indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso”;
- i soci delle suddette S.p.A., nonché gli amministratori, direttori e sindaci devono possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 385/1993.

I trasferimenti per atto tra vivi delle azioni delle società concessionarie, le fusioni e le scissioni devono essere preventivamente autorizzati, a pena di inefficacia, dal Ministero delle Finanze.

### **CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE**

Con decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490 (in G.U. n. 15 del 20.1.1999), contenente disposizioni integrative del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, sono state ridisciplinate le competenze dei C.A.F.. Di particolare importanza, per la redazione dei relativi statuti, sono i nuovi articoli 33 e 34 del D. Lgs. 241/1997, come modificati dal nuovo provvedimento.

### **DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI ANTIMAFIA**

Il D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (in G.U. n. 176 del 30.7.1998), entrato in vigore il 28 settembre 1998, prevede che le pubbliche amministrazioni debbano acquisire determinate informazioni prima di stipulare contratti con soggetti privati. Più precisamente, l'articolo 10 dispone che gli enti pubblici devono acquisire le informazioni dal Prefetto circa infiltrazioni mafiose nelle imprese contraenti, “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti” che siano di valore superiore a lire 300.000.000. Nel caso in cui gli accertamenti di cui sopra diano esito positivo, ai sensi dell'art. 10, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di stipulare i contratti in oggetto. Nei casi di urgenza, l'articolo 11 consente di stipulare i contratti anche in assenza di informazioni, con la condizione risolutiva di cui sopra.

La circolare del Ministero dell'Interno 559/Leg/240.517.8 del 18 dicembre 1998 (pubblicata su “Il Sole 24 Ore” del 31 dicembre 1998 e del 3 gennaio 1999) esplica i contenuti della nuova disciplina. Non sembra, peraltro, che il divieto, come sopra posto a carico delle pubbliche amministrazioni, si traduca in un divieto di stipula a carico del notaio rogante, con le conseguenze di cui all'art. 28 della legge notarile: il divieto è posto infatti a carico di uno solo dei soggetti del contratto, ed inoltre esistono dei margini di discrezionalità (come nell'ipotesi di urgenza) relativamente ai



quali il notaio rogante non ha alcun potere di intervento. Ne' e' richiesta alcuna menzione in atto in ordine all'osservanza degli obblighi suindicati.

### **REGISTRO DELLE IMPRESE**

A partire dal 1° gennaio 1999 diviene obbligatoria la nuova modulistica approvata con D.M. 7 agosto 1998 (in Suppl. Ord. n. 143 alla G.U. n. 197 del 25.8.1998), e con successivo D.M. 3 novembre 1998 (in G.U. n. 268 del 16.11.1998), per le iscrizioni nel registro delle imprese.

Con circolare n. 251/E del Ministero delle Finanze in data 28 ottobre 1998 e' stato attuato il disposto degli articoli 11, comma 9, e 32 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581, che prevede il rilascio del codice fiscale - partita Iva alle societa' (in una prima fase solo societa' di persone) ed imprese individuali al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, collegandosi in via telematica con il Ministero delle Finanze.

### **MARCHE "CICERONI"**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 156, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a decorrere dal 1° gennaio 1999 non sono piu' dovuti i contributi previdenziali disciplinati dall'art. 1, primo comma, lett. a) della legge 12.3.1968 n. 410 (marche ciceroni), per gli atti depositati presso il registro delle imprese.

Quanto ai "ciceroni" per le vidimazioni, previsti nella misura di lire 3.000 dall'art. 1, primo comma, lettera c) della legge 12.3.1968 n. 410, e dall'art. 10, comma 2, della legge 24.12.1969 n. 991, gli stessi non sono piu' dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per effetto dell'art. 16, comma 2, della legge 30 dicembre 1991 n. 414.

### **COLLEGIO SINDACALE**

Sono entrate in vigore le nuove incompatibilita' per i componenti del Collegio sindacale, quali disciplinate dall'art. 39 del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 (in G.U. n. 88 del 16.4.1998). In particolare, ai sensi della lettera c) del suddetto articolo 39, non puo' svolgere la funzione di sindaco chi intrattenga con la societa' controllata rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione.

### **LIMITI MASSIMI DI CAPITALE DELLE COOPERATIVE**

Con D.M. 19 maggio 1998 e D.M. 31 luglio 1998 (in G.U. n. 246 del 21.10.1998) sono stati aggiornati i nuovi massimi di capitale che ciascun socio persona fisica puo' detenere nelle cooperative.

La modifica confligge con quanto ora stabilito in relazione all'entrata in vigore dell'Euro: il D. Lgs. 213/1998 prevede infatti dei massimi in cifra fissa e non indicizzati.

### **ASSEMBLEE DI SOCIETA' QUOTATE IN BORSA**

L'articolo 1 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437 (in G.U. n. 295 del 18.12.1998) dispone che "Salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 2, per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è aumentato a trenta giorni. Il medesimo termine è di venti giorni nei casi di convocazione dell'assemblea a norma degli articoli 2367, 2449, secondo comma, del codice civile, e dell'articolo 125, comma 1, del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58".

### **SOCIETA' PROFESSIONALI E DI INGEGNERIA**

La legge 18 novembre 1998 n. 415, c.d. legge *Merloni-ter* (in Suppl. ord. n. 199/L alla G.U. n. 284 del 4.12.1998), ha disciplinato distintamente, all'articolo 6, le società di ingegneria e le società tra professionisti in materia di lavori pubblici. Il comma 7 del medesimo articolo 6 rinvia ad un regolamento da emanarsi per la disciplina dei relativi requisiti organizzativi e tecnici, consentendo comunque la costituzione delle relative società anche prima di tale emanazione, e prevedendo la relativa disciplina transitoria.

Gli articoli 37-*quinquies* e 37-*sexies* disciplinano poi le "società di progetto", previste per essere concessionarie di lavori pubblici con il sistema del c.d. *project-financing*.

### **MULTIPROPRIETA'**

Il D. Lgs. 9 novembre 1998 n. 427 (in G.U. n. 291 del 14.12.1998) contiene la nuova disciplina della multiproprietà, in attuazione della direttiva comunitaria n. 94/47/CE.

La normativa in oggetto entrerà in vigore dal 60° giorno successivo alla pubblicazione, e quindi a decorrere dal 12 febbraio 1999.

### **RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI**

L'articolo 2, commi 10 e 11, della legge 16 giugno 1998 n. 191, c.d. *Bassanini-ter* (in Suppl. ord. n. 110/L alla G.U. n. 142 del 20.6.1998) ha

modificato l'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127, e conseguentemente l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Il nuovo assetto della rappresentanza degli enti locali che ne emerge e' il seguente:

a) - la stipulazione dei contratti spetta innanzitutto ai dirigenti (art. 51, comma 3, lettera c) della legge 142/1990);

b) - nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, ove lo statuto attribuisca la funzione di rappresentanza al segretario comunale, questi e' legittimato a rappresentare l'ente nella stipula degli atti negoziali (art. 17, comma 68, lett. c) della legge 127/1997);

c) - in difetto di quanto sopra, la rappresentanza puo' essere attribuita, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, anche in deroga ad ogni diversa disposizione (art. 51, comma 3-bis della legge 142/1990).

### **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEI COMUNI**

L'articolo 51, comma 3, della legge 142/1990, alla lettera f), stabilisce che spettano ai dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione e simili (comprese le concessioni ed autorizzazioni edilizie); alla lettera g) dispone poi che spetta ai dirigenti il rilascio delle certificazioni (tra le quali e' ricompreso il certificato di destinazione urbanistica).

L'art. 3 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (in Suppl. ord. n. 65/L alla G.U. n. 82 dell'8.4.1998), stabilisce che spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e precisa che le attribuzioni suindicate possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative (e quindi non dallo statuto del Comune). L'articolo 45 del suddetto D. Lgs. n. 80/1998 dispone poi che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo (quindi al Sindaco) l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

Le norme di cui sopra vanno quindi coordinate con quanto previsto dall'articolo 2, commi 10 e 11, della legge 16 giugno 1998 n. 191, c.d. *Bassanini-ter* (in Suppl. ord. n. 110/L alla G.U. n. 142 del 20.6.1998), che ha modificato l'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127, prevedendo che, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, ove lo statuto attribuisca la relativa funzione al segretario comunale, questi e' legittimato a porre in essere gli atti amministrativi di cui sopra; in mancanza, la relativa competenza puo' essere attribuita, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

Conseguentemente, come ribadito con Circolare del Ministero dell'Interno 10 ottobre 1998 n. 4/1998, non e' piu' legittima l'adozione degli atti amministrativi in oggetto da parte del Sindaco.

### **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (in G.U. n. 275 del 24.11.1998) contiene una nuova disciplina delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorieta'. Tale nuova disciplina entrera' in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi il 22 febbraio 1999 (ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 15 maggio 1997 n. 127).

Soffermando l'attenzione sulle disposizioni di maggior interesse notarile, si rileva che:

- 1) - l'articolo 1 estende l'ambito di applicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ricomprendendovi, tra l'altro, tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile, la qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, titoli di studio, situazione reddituale ed economica, qualita' di pensionato, studente, casalinga, ecc.. Da segnalare che le certificazioni suddette possono essere sostituite da una dichiarazione dell'interessato soltanto nei rapporti con la pubblica amministrazione o con soggetti gestori di pubblici servizi; il notaio non rientra in alcuna di queste ultime categorie;
- 2) - l'articolo 13 abroga le dichiarazioni temporaneamente sostitutive;
- 3) - l'articolo 2 estende lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a tutti gli stati e fatti e qualita' personali, anche relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, trattandosi comunque di dichiarazione resa nel proprio interesse. Il tutto, sempre, nei rapporti con la pubblica amministrazione ed i concessionari di pubblici servizi;
- 4) - l'articolo 6 prevede che le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni, inserendovi la menzione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/68; articolo 26 di cui il successivo articolo 13 prevede l'abrogazione. In relazione a quest'ultima disposizione, occorre rilevare:
  - a) - che non sembra indispensabile l'utilizzazione dei moduli previsti dall'articolo 6, potendo essere redatta la dichiarazione sostitutiva anche liberamente senza l'utilizzo di moduli; cio' in particolare quando la dichiarazione e' autenticata da notaio;
  - b) - correlativamente, in tutti i casi in cui non ricorra tale modulistica, deve ritenersi permanere (salvo verificare, a livello interpretativo, il significato del termine "abrogazione" utilizzato nell'art. 13) l'obbligo di ammonizione, quanto meno nella forma della menzione in atto delle sanzioni penali gia' richiamate dall'articolo 26 della legge n. 15/1968, come richiesto dal suddetto articolo 6;

5) - l'articolo 3 della legge prevede che costituisce violazione di doveri d'ufficio, da parte del pubblico impiegato, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la legge le preveda;

6) - l'articolo 7, comma 3, stabilisce che i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta, e non occorre far seguire la trasmissione del documento originale.

L'articolo 2, commi 10 e 11, della legge 16 giugno 1998 n. 191, c.d. *Bassanini-ter* (in Suppl. ord. n. 110/L alla G.U. n. 142 del 20.6.1998) dispone che la sottoscrizione di istanze da produrre alla pubblica amministrazione od ai gestori di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero quando l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identita'; cio' anche quando l'istanza contenga dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta'.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127 (c.d. *Bassanini-bis*).

### **ENTI NON COMMERCIALI**

Il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (in G.U. del 2.1.1998), all'articolo 9, prevedeva, per il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto registrato entro il 30 settembre 1998, l'esenzione da imposta sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, e la relativa neutralita' ai fini delle imposte dirette. Nulla disponeva la norma ai fini dell'Iva, che quindi era regolarmente dovuta.

L'articolo 5 del D. Lgs. 19 novembre 1998 n. 442 ha riformulato la prima parte del primo comma del suddetto articolo 9, come segue: "Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 31 marzo 1999, non da' luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, ne' e' soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita'". Ne deriva che *l'atto traslativo a titolo gratuito e' esente da imposta sulle successioni, sulle donazioni, da imposta di registro, da Iva, da imposte ipotecarie e catastali, Invim e relativa imposta sostitutiva*. Dubbi possono sorgere invece per l'imposta di bollo, non definibile probabilmente come "imposta sui trasferimenti".

Lo stesso art. 5 modifica poi altre norme del D. Lgs. 460/1997, ridefinendo in parte l'ambito delle Onlus e l'istituto del voto per corrispondenza.

### **CONTRATTI DI LOCAZIONE**

La legge 9 dicembre 1998 n. 431 (in G.U. n. 292 del 15.12.1998) contiene una nuova disciplina dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo; la maggior parte di questa nuova disciplina non si applica peraltro alle abitazioni di lusso, a quelle vincolate ai sensi della legge 1089/1939, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a quelli locati esclusivamente per finalità turistiche, a quelli stipulati dagli enti locali come conduttori per soddisfare esigenze abitative transitorie.

Di maggior interesse notarile:

- la necessità di forma scritta a pena di nullità per i contratti di locazione stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, e quindi dal 31 dicembre 1998;
- le nuove norme sulla durata e sul rinnovo dei contratti di locazione, contenute nell'articolo 2;
- la previsione di un nuovo diritto di prelazione, spettante al conduttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), nell'ipotesi in cui il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tale caso il diritto di prelazione del conduttore è disciplinato dagli articoli 38 e 39 della legge 392/1978.

### **CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI**

L'articolo 7, comma 8, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede, per i contratti di affitto di fondi rustici non stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, la possibilità di assolvere all'obbligo della registrazione presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. L'aliquota dell'imposta di registro si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti, con il minimo di lire 100.000.

### **PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA**

Scadono al 31 dicembre 1999 le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (art. 4, comma 11, della legge 27 dicembre 1997 n. 449).

### **ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI GIÀ RURALI**

L'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 proroga al 31 dicembre 1999 il termine per l'accatastamento dei fabbricati che hanno

perduto i requisiti di ruralita', gia' stabilito nel 31 dicembre 1998 dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### **ATTI DI TRASFERIMENTO DI AUTOVEICOLI**

L'articolo 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ha istituito l'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione nel pubblico registro automobilistico, determinata sulla base di apposita tariffa, che e' stata emanata con decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998 n. 435 (in G.U. n. 294 del 17.12.1998), con effetto dal 1° gennaio 1999.

Il successivo articolo 57 del D. Lgs. 446/1997 prevede, in concomitanza, che gli atti di trasferimento di autoveicoli non sono piu' soggetti a registrazione a decorrere dal 1° gennaio 1999, sia che siano stipulati in forma privata che pubblica, e non saranno piu' in alcun caso soggetti ad imposta di registro (art. 11-*bis* della tabella allegata al D.P.R. 131/1986), ne' ad imposta di donazione (art. 59-*bis* del D. Lgs. 346/1990). Deve conseguentemente ritenersi che, ove oggetto di trasferimento sia un'azienda di cui facciano parte autoveicoli, discriminando il relativo valore si assoggettera' ad imposta solo il valore degli altri componenti aziendali.

### **DICHIARAZIONI FISCALI, VERSAMENTI, COMPENSAZIONE**

L'articolo 2 del D. Lgs. 19 novembre 1998 n. 442 modifica, tra l'altro, l'art. 18 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, prorogando di un giorno il termine per i versamenti unitari di imposte dirette, ritenute, Iva, contributi; termine che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, viene a scadere il giorno 16 di ogni mese.

Vengono altresì modificati gli articoli 17 e 25 del medesimo provvedimento, consentendosi i versamenti unitari anche ai soggetti non titolari di partita Iva.

Con D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100 (in G.U. n. 88 del 16.4.1998), recante "semplificazione e razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto" (in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996 n. 662), e' previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'obbligo di liquidazione periodica Iva, e quindi l'obbligo per il contribuente di presentare mensilmente apposita dichiarazione, da presentarsi su modello da approvarsi con decreto dirigenziale, dalla quale dovranno risultare le liquidazioni periodiche dell'IVA. A tutt'oggi non risulta emanato il decreto dirigenziale che deve approvare il relativo modello di dichiarazione. E' stato invece emanato un comunicato stampa del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 1998 (in "Il Sole 24 Ore" del 31 dicembre 1998), ove si

annuncia che, con regolamento in corso di approvazione, si prevederà che le dichiarazioni periodiche Iva, per il 1999, dovranno essere presentate per le sole società di capitali ed enti soggetti ad Irpeg; per il 2000 andranno presentate anche dagli altri soggetti, comprese società di persone e soggetti equiparati, nonché persone fisiche che hanno realizzato nell'anno precedente un volume di affari superiore a 50 milioni di lire. Dette dichiarazioni vanno presentate entro l'ultimo giorno del mese in cui vanno eseguite le liquidazioni periodiche: nell'anno 1999, le dichiarazioni periodiche Iva relative al mese di gennaio vanno presentate entro il mese di 31 marzo 1999.

Ove l'importo dell'IVA da versare non sia superiore a lire 50.000, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Con D.P.C.M. 7 gennaio 1999 (in G.U. n. 6 del 9 gennaio 1999) è stato anticipato al 1999 la possibilità per i soggetti all'IRPEG di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, come pure la presentazione della dichiarazione unificata ai fini dei redditi, dell'Iva e della dichiarazione di sostituto d'imposta.

### **STUDI DI SETTORE**

L'articolo 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998 n. 146 ha previsto che, nei confronti dei professionisti, gli accertamenti basati sugli studi di settore hanno luogo solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi dichiarati, ovvero, trattandosi di contribuente in contabilità ordinaria, nell'ipotesi in cui la contabilità risulti inattendibile.

L'articolo 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha modificato il comma 9 del suddetto articolo 10, stabilendo che i tempi e le modalità per l'applicazione degli studi di settore saranno determinati con appositi regolamenti, e non più automaticamente a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'approvazione degli studi.

### **RESTITUZIONE EUROTASSA**

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede la restituzione del 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa pagato nel corso del 1998.

Per il contribuente titolare di partita Iva (e quindi per il notaio) la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.



## **MODIFICHE IN TEMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Con legge 30 aprile 1999, n. 136 (in Suppl. ord. n. 97/L alla G.U. 18 maggio 1999, n. 114) sono state emanate norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, modificando, tra l'altro, alcune disposizioni delle leggi 179/92 e 865/1971.

## **GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO**

In data 2 giugno 1999 e' entrato in vigore il D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (in Suppl. Ord. n. 48/L alla G.U. n. 66 del 20.3.1998), che ha istituito il giudice unico di primo grado, abolendo, correlativamente, l'ufficio di Pretura.

Con tale decorrenza, pertanto, il Giudice tutelare non e' piu' il Pretore del mandamento, bensì il Tribunale ordinario del circondario (art. 43, lett. c), del R.D. 30.1.1941 n. 12, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 51/1998). Parimenti, il giudice competente alla nomina del notaio per la redazione dell'inventario, *ex art.* 769 c.p.c. (o art. 363 c.c.), e' il Tribunale (artt. 106 e 141 D. Lgs. 51/1998).

A norma dell'art. 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dall'art. 154 del D. Lgs. 51/1998, il Registro delle successioni e' tenuto presso la cancelleria del Tribunale, a cura del cancelliere.

Pertanto, vanno effettuate alla Cancelleria del Tribunale le comunicazioni relative a pubblicazioni di testamenti olografi, rinunce ad eredita', verbali di inventario (artt. 363, 519, 622 c.c., e art. 55 disp. att. c.c., come modificati dagli artt. 141, 146, 148, 156 del D. Lgs. 51/1998).

Ai sensi dell'art. 484 c.c., come modificato dall'art. 143 D. Lgs. 51/1998, competente a ricevere la dichiarazione di accettazione di eredita' con beneficio d'inventario e' il cancelliere del Tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione.

A norma dell'art. 48 del R.D. 12/1941, come modificato dall'art. 14 del D. Lgs. 51/1998, il Tribunale giudica ordinariamente in composizione monocratica, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali giudica in composizione collegiale. In particolare, l'art. 50-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 56 del D. Lgs. 51/1998, giudica in composizione collegiale, tra l'altro, nei procedimenti in camera di consiglio *ex artt.* 737 e seguenti c.p.c., salvo che sia altrimenti disposto. La norma va coordinata con quanto disposto dall'art. 244, secondo comma, del D. Lgs. 51/1998, a norma del quale i procedimenti in camera di consiglio gia' di

competenza del pretore sono ora di competenza del tribunale in composizione monocratica.

L'articolo 153 del D. Lgs. 51/1998 introduce l'art. 51-*bis* alle disposizioni di attuazione del codice civile, contemplando una serie di provvedimenti, previsti dallo stesso codice civile, da adottarsi in composizione monocratica.

Ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 51/1998, quando leggi o decreti attribuiscono funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della pubblica amministrazione, le attribuzioni pretorili sono soppresse.

Gli articoli 233 e 234 prevedono alcune modifiche in materia di notariato. In particolare:

- le comunicazioni previste dall'art. 38 della legge notarile devono essere effettuate non più al Pretore, ma al capo dell'Archivio notarile distrettuale;
- la collazione e copia degli originali a norma dell'art. 66 della legge notarile è verificata dal capo dell'Archivio notarile; analoga competenza è prevista per la consegna degli atti e repertori ai sensi dell'art. 107 L.N.;
- l'apposizione e rimozione di sigilli relativamente agli atti e repertori del notaio defunto o cessato è effettuata dal capo dell'Archivio notarile;
- l'interprete del sordo, muto o sordomuto *ex* artt. 56 e 57 della legge notarile è nominato dal Presidente del Tribunale.

Altre norme della legge e del regolamento notarile non sono state espressamente modificate. Così, ad esempio, l'art. 51 del regolamento, nella parte in cui prevede che il presidente del consiglio notarile debba dare comunicazione del permesso di assenza e della nomina del notaio delegato, oltre che al Presidente del tribunale, al Pretore, il quale ultimo dà comunicazione al Procuratore della Repubblica. Soccorre in tal caso l'art. 244, terzo comma, del D. Lgs. 51/1998, secondo cui "quando la competenza del pretore è prevista in via alternativa a quella del presidente del tribunale, la competenza si intende attribuita in via esclusiva a quest'ultimo". Il primo comma dello stesso art. 244 prevede invece che quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari soppressi, il riferimento si intende agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni; a norma del secondo comma, le funzioni di pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizione monocratica.

### **TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO A SEGUITO DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 154/99 del 10 maggio 1999 (in G.U. n. 20 del 19 maggio 1999), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui

non estende agli atti conseguenti a separazione tra coniugi le agevolazioni fiscali previste in caso di divorzio (esenzione da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, Invim).

### **REGIME FISCALE DEI VERBALI DI INCANTO**

L'articolo 19 della legge 13 maggio 1999 n. 133 (c.d. "Collegato" alla Finanziaria 1999, in Suppl. ord. n. 96/L alla G.U. del 17 maggio 1999), nel modificare l'art. 11 della tariffa allegata alla legge di registro, e nell'introdurre l'art. 11-*ter* alla tabella relativa, prevede l'esenzione da registrazione dei verbali di gara e d'incanto, dichiarazioni di nomina *ex art.* 583 c.p.c. e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.

### **RIFORMA DELLE IMPOSTE INDIRETTE**

L'articolo 18, comma 1, lettere *f)* e *g)* della legge 13 maggio 1999 n. 133 contempla una delega al Governo per:

- rimodulare le imposte sui trasferimenti con base imponibile ridotta rispetto ai valori catastali;
- armonizzazione, semplificazione ed autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni, altri tributi e diritti collegati in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri della P.A..

Alla lettera *m)* e' prevista la delegificazione delle materie indicate in precedenza, con regolamenti *ex art.* 17, comma 3, della legge 400/1988.

### **REDDITO FONDIARIO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

L'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 13 maggio 1999 n. 133 prevede, per l'anno 1999, la deduzione per l'abitazione principale di un importo pari a 1.400.000, in luogo dell'importo gia' fissato in lire 1.100.000.

### **TESTI UNICI TRIBUTARI**

L'articolo 35 della legge 13 maggio 1999 n. 133 prevede l'emanazione di Testi unici in materia tributaria, anche mediante l'emanazione di un Codice tributario, disciplinandone i principi e criteri direttivi.

### **CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITA'**

Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 1999 n. 129 (in G.U. n. 109 del 12 maggio 1999) non si fa luogo ad accertamento e riscossione di tributi il cui importo non supera, per ogni periodo d'imposta fino al 1997, lire 32.000.

### **RIASSETTO DEL SETTORE ELETTRICO E CONFERIMENTI DI AZIENDA**

L'articolo 10, comma 13, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che le operazioni di conferimento di azienda o di rami di azienda, poste in essere in esecuzione della normativa attuativa della direttiva CEE n. 96/92/CE non si considerano atti di alienazione ai fini dell'INVIM, e si applicano le disposizioni dell'art. 6, settimo comma, del D.P.R. 643/1972.

### **VOTO PER CORRISPONDENZA NELLE SICAV**

Con D.M. 26 marzo 1999 n. 139 (in G.U. n. 116 del 20 maggio 1999) sono state disciplinate le modalita' per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle SICAV.

### **DEVOLUZIONE AI COMUNI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE**

L'articolo 12, comma 4, della legge 13 maggio 1999 n. 133 ha *abrogato* la previsione, contenuta nell'art. 3, comma 143, della legge 662/1996, secondo cui le somme riscosse a titolo di imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti traslativi a titolo oneroso di immobili avrebbero dovuto essere devolute ai Comuni.

### **CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI**

Con legge 30 aprile 1999 n. 130 (in G.U. n. 111 del 14 maggio 1999) e' stata disciplinata la cartolarizzazione, realizzata mediante cessione a titolo oneroso a societa' appositamente costituite, di crediti pecuniari.

### **DOCUMENTO ELETTRONICO E FIRMA DIGITALE**

Con D.P.C.M. 8 febbraio 1999 (in G.U. n. 87 del 15 aprile 1999) sono state emanate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporali, dei documenti informatici; regole tecniche previste dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513.

### **ESECUCIONI IMMOBILIARI**

La disciplina transitoria dei termini per il deposito delle certificazioni notarili sostitutive di cui al novellato articolo 567, comma 1, c.p.c., come modificato dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998 n. 302 e' stata una prima volta modificata dall'art. 4 del D.L. 21 settembre 1998 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998 n. 399. Gli stessi termini sono stati ora ridisciplinati dal D.L. 17 marzo 1999 n. 64 (in G.U. n. 64 del 18 marzo 1999), convertito in legge 14 maggio 1999 n. 134 (in G.U. n. 113 del 17 maggio 1999).

Con circolare del Ministero delle Finanze n. 64/E del 17 marzo 1999 e' stata prevista la liquidazione tramite "Internet" delle imposte dovute in sede di registrazione degli atti giudiziari.

### **DILAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE**

Il D.M. 5 marzo 1999 (in G.U. n. 56 del 9.3.1999), emanato in attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 (che prevede la determinazione da parte del Ministro delle Finanze del tasso degli interessi della dilazione di imposte ex art. 38 del D. Lgs. 31.10.1990 n. 346), ha stabilito che sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura del cinque per cento.

### **COOPERATIVE**

L'articolo 3 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 (in G.U. n. 43 del 22.2.1999) dispone:

- che le riserve indivisibili possono essere utilizzate a copertura di perdite;
- che le cooperative possono adeguare i propri statuti alle disposizioni sui fondi mutualistici entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (9 agosto 1999), senza incorrere in decadenza dai benefici fiscali;
- che il versamento ai fondi mutualistici non deve essere effettuato se l'importo non supera lire 20.000.

### **ALIENAZIONE DI BENI ACQUISTATI SENZA DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA**

A norma dell'articolo 8 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, sono soggette ad imposta proporzionale di registro le cessioni di beni acquistati dal cedente senza diritto alla detrazione dell'Iva: cessioni esenti da Iva, ai sensi dell'art. 10, comma 27-*quinquies* del D.P.R. 633/1972.

### **CONDONO EDILIZIO E AGEVOLAZIONI FISCALI**

L'articolo 16 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 ha riaperto, fino al 31 maggio 1999, il termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento di sanatoria, entro il quale copia conforme della sanatoria medesima deve essere prodotta all'ufficio del registro, *ex art.* 46 della legge n. 47/1985.

### **IMPOSTA DI REGISTRO E DECADENZA DELL'AZIONE DELL'UFFICIO**

L'articolo 24 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 ha modificato l'art. 76 del testo unico sull'imposta di registro, prevedendo che il termine biennale di decadenza decorre dal pagamento dell'imposta proporzionale di registro (sia essa principale, complementare o suppletiva).

### **ASSEGNAZIONI E CESSIONI DI BENI AI SOCI**

L'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 ha modificato la disciplina delle assegnazioni dei beni ai soci, contenuta nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449:

- estendendone il campo di applicazione anche alle cessioni a titolo oneroso;
- prorogando il termine per le agevolazioni al 30 giugno 1999;
- prevedendo, in alternativa alla maggiorazione dell'imposta sostitutiva e all'imposta di registro all'1%, l'applicazione dell'Iva, evidentemente su opzione delle parti.

### **REGISTRO DELLE IMPRESE**

Con D.M. 18 febbraio 1999 (in G.U. n. 43 del 22.2.1999) sono stati modificati gli importi dei diritti di segreteria per l'iscrizione degli atti nel registro delle imprese.

Con D.M. 11 marzo 1999 (in G.U. n. 65 del 19 marzo 1999) sono stati modificati i modelli per il deposito nel registro delle imprese dei bilanci e dell'elenco soci.

### **DELEGIFICAZIONE E BASSANINI-QUATER**

La legge 8 marzo 1999 n. 50 (in G.U. n. 56 del 9.3.1999), c.d. *Bassanini-quater* ha inserito, con l'articolo 2, l'articolo 20-*bis* nella legge 15 marzo 1997 n. 59 (c.d. prima legge Bassanini), sulla disciplina dei *regolamenti di delegificazione*.

L'articolo 7 della legge n. 50/1999 prevede l'emanazione di testi unici, in particolare in tema di condizione di reciprocità, abrogazione dell'articolo 17 del codice civile, soppressione del Busarl e del Busc.

I commi 2, 5 e 6 dell'articolo 7 contengono una regolamentazione generale dei testi unici: di particolare importanza il comma 6, a norma del quale le norme contenute in un testo unico non possono essere abrogate o modificate se non in modo esplicito.

### **FERMO AMMINISTRATIVO DEGLI AUTOVEICOLI**

L'articolo 4 del D.M. 7 settembre 1998 n. 503 (in G.U. n. 26 del 2 febbraio 1999) prevede che il *fermo amministrativo degli autoveicoli* (equivalente, in sostanza, al pignoramento degli stessi) possa essere eseguito mediante iscrizione nel pubblico registro automobilistico, senza alcuna annotazione sul certificato di proprietà o sul foglio complementare.

Ai sensi del successivo articolo 5, comma 1, gli atti di disposizione di veicoli sottoposti a fermo non possono essere opposti al concessionario se di data successiva al fermo stesso.

### **RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO**

Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (in Suppl. Ord. n. 80/L alla G.U. n. 95 del 24.4.1998), entrato in vigore il 24 aprile 1999, contiene, tra l'altro, una disposizione di interesse notarile. In particolare, dal combinato disposto degli articoli 26, comma 5, e 7, commi 1 e 2, si desume che l'acquirente, il conferitario, l'affittuario, l'usufruttuario di un'azienda commerciale non può iniziare l'attività commerciale se non dopo trenta giorni dalla comunicazione al Comune competente per territorio dell'inizio dell'attività; e' poi richiesta ulteriore e successiva comunicazione dell'avvenuto acquisto dell'azienda.

Secondo la circolare del Ministero dell'Industria esplicativa del D. Lgs. 114/1998 (in *Il Sole 24 Ore* del 3 giugno 1999), nei casi di trasferimento della gestione o proprietà di aziende e' necessario dare previa comunicazione, ma senza il decorso di trenta giorni, interpretando in tal senso il combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 26, comma 5.

La nuova disciplina del commercio non si applica, tra l'altro, agli esercizi pubblici, ai titolari di rivendite di generi di monopolio, ai farmacisti, alle vendite di carburanti ed olii minerali, agli artigiani, alla vendita all'ingrosso, alla vendita effettuata durante fiere e mostre, alle associazioni di produttori ortofrutticoli.

### **TASSO USURARIO**

Con decreto del Ministro del Tesoro del 26 marzo 1999 (in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999) sono stati rideterminati, con effetto dal 1° aprile 1999, i

nuovi tassi-soglia anti usura. Per i mutui, in particolare, il tasso-soglia si attesta al 7,64 %

### **VERSAMENTO DI IMPOSTE E COMPENSAZIONE**

Con D.P.C.M. 1 aprile 1999 (in G.U. n. 77 del 2.4.1999) sono stati modificati i termini per i versamenti e le dichiarazioni per l'anno 1999. In particolare:

- le dichiarazioni dei redditi e per l'Irap, compresa quella unificata, delle persone fisiche devono essere presentate dal 1° maggio al 31 luglio 1999;
- le dichiarazioni dei redditi e per l'Irap, compresa quella unificata, delle società di capitali devono essere presentate entro il 20 luglio 1999;
- i versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni sono effettuati senza maggiorazioni entro il 21 giugno 1999, e, con la maggiorazione dello 0,40 %, entro il 20 luglio 1999;
- la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi deve essere effettuata entro il 30 settembre 1999; la trasmissione telematica del modello Unico va effettuata entro il 31 ottobre 1999.

Il D. Lgs. 24 marzo 1999 n. 81 (in G.U. n. 76 dell'1.4.1999) ha modificato alcune norme contenute nel D. Lgs. 241/1997 in materia di versamento di imposte dirette, Iva e compensazione. In particolare:

- e' stata aggiunta la lettera *h-ter*) all'art. 17, comma 2, estendendo quindi i versamenti unitari e la compensazione "alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze;
- e' stata rivista nello 0,40 % la maggiorazione per tardivo pagamento delle imposte sui redditi e Iva (articoli 11 e 12 del D. Lgs. 241/1997).

### **INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA**

Con D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (in G.U. n. 71 del 26.3.1998) e' stato emanato il nuovo Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Con D.M. 30 dicembre 1998 n. 517 (in G.U. n. 82 del 9 aprile 1999) sono stati disciplinati i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari di cui all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 385/1993.

### **DISCIPLINA DELLE FONDAZIONI BANCARIE**

Con legge 23 dicembre 1998 n. 461 (in G.U. n. 4 del 7.1.1999) e' stato delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il regime tributario degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 20 novembre 1990 n. 356, nonche' il regime fiscale di trasferimenti di partecipazioni, scissioni, ristrutturazioni bancarie.



In attuazione di tale delega e' stato emanato il D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 (in G.U. n. 125 del 31 maggio 1999).

### **GIUDICI ONORARI AGGREGATI**

Con D.L. 21 settembre 1998 n. 328, convertito in legge 19 novembre 1998 n. 399 (in G.U. n. 273 del 21.11.1998) e' stata prevista la possibilita' per i notai di chiedere di far parte, in qualita' di giudici onorari aggregati, delle "sezioni stralcio" istituite dalla legge 22 luglio 1997 n. 276.

### **CONTRATTO DI AGENZIA**

Con D. Lgs. 15 febbraio 1999 n. 65 (in G.U. n. 65 del 18.3.1999) sono state modificate alcune norme del codice civile (artt. 1742, 1746, 1748, 1749, 1751) che disciplinano il contratto di agenzia.

### **DETRAZIONE DEL 41% PER L'ACQUISTO DI AUTORIMESSE**

Nelle istruzioni al modello 730/99 e' espressamente prevista la facolta' di detrarre il 41% delle spese sostenute per l'acquisto di autorimesse da destinarsi a pertinenza di abitazioni, a condizione:

- che l'autorimessa sia acquistata dal costruttore (sia esso privato o imprenditore);
- che il parcheggio sia destinato a pertinenza di un'unita' abitativa, anche se non facente parte dello stesso fabbricato.

La detrazione compete limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione dell'autorimessa, da comprovarsi mediante attestazione rilasciata dal venditore.

### **CONAI**

I termini e le modalita' per l'iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), gia' disciplinati dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426 (in G.U. n. 291 del 14.12.1998), sono stati prorogati dal D.L. 28 dicembre 1998 n. 452 (in G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998).

### **DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

L'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997 n. 433 ha delegato il Governo ad emanare norme sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, disciplinandone anche la circolazione.

Tale disciplina e' ora contenuta negli articoli 28 e seguenti del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, nonche' nel D.M. 31 luglio 1998 (in G.U. n. 183 del 7.8.1998), nel D.M. 28 agosto 1998 (in G.U. n. 216 del 16.9.1998), e nel

D.M. 19 dicembre 1998 (in G.U. n. 293 del 16.12.1998). Disposizioni attuative sono state dettate con deliberazione Consob n. 11768 in data 23 dicembre 1998 (in G.U. n. 303 del 30.12.1998).

Di particolare importanza l'art. 30 del D. Lgs. 213/1998, ai sensi del quale il trasferimento degli strumenti finanziari di cui sopra può avvenire esclusivamente tramite gli intermediari autorizzati. Ciò non esclude, ovviamente, la possibilità di farne oggetto di atti notarili (ad esempio di donazione), fermo restando che la *traditio* deve aver luogo tramite l'intermediario.

## RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITA' NORMATIVE SECONDO SEMESTRE 1999

### INVIM E IMPOSTA DI REGISTRO SU TRASFERIMENTI DI FABBRICATI

L'art. 7, commi 4, 6, 7 e 8 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria per il 2000, in Suppl. ord. n. 227/L alla G.U. n. 302 del 27.12.1999) prevede una serie di riduzioni per le imposte indirette su trasferimenti di fabbricati, con decorrenza dal 1° gennaio 2000. In particolare:

a) - l'INVIM sui trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati "individuati catastalmente" ad uso abitativo e relative pertinenze e' ridotta di 1/4.

Si applica quindi l'Invim nella misura ordinaria:

- per i trasferimenti a titolo gratuito aventi ad oggetto i suddetti beni;
- per i trasferimenti, a titolo gratuito od oneroso, aventi ad oggetto terreni, fabbricati individuati catastalmente come non abitativi (salvo che siano pertinenze di altri ad uso abitativo), fabbricati non censiti nel catasto urbano.

Compete invece la riduzione di 1/4 per i trasferimenti di fabbricati non ancora censiti con attribuzione di rendita, ma denunciati al catasto urbano e ivi individuati (nelle relative denunce e planimetrie) come abitativi.

Ove costituiscano oggetto dell'atto piu' beni, appartenenti a categorie non omogenee, occorre quindi innanzitutto verificare se terreni e fabbricati non abitativi abbiano la caratteristica di pertinenza (in base alle norme del codice civile, non sussistendo, nella specie, alcuna norma limitativa, come quella prevista per le agevolazioni della prima casa). In caso contrario, occorrera' effettuare separate liquidazioni dell'imposta Invim per le diverse categorie di beni. Non vi e' limitazione circa il numero delle pertinenze.

La riduzione di 1/4 in oggetto e' cumulabile con le altre riduzioni previste da altre norme: conseguentemente, ad esempio, l'Invim per il trasferimento soggetto ad agevolazioni prima casa sara' dovuta nella misura di 3/8.

b) - Imposta di registro: l'aliquota dell'8% per gli atti traslativi o costitutivi aventi ad oggetto fabbricati e relative pertinenze e' ridotta al 7%. La riduzione spetta anche per i fabbricati non abitativi, a differenza di quella di cui sopra per l'Invim.

Rimane invece l'aliquota dell'8% per i trasferimenti di terreni non agricoli e relative pertinenze, e per i trasferimenti dei terreni agricoli e relative pertinenze ad imprenditori agricoli a titolo principale; e rimane l'aliquota del 15% per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze.

c) - Imposta di registro: l'aliquota del 4%, prevista dall'art. 1 e relative note della tariffa, parte prima, allegata al T.U. sull'imposta di registro, e' ridotta al 3%. Si tratta, in concreto, dell'aliquota dell'imposta di registro

sull'acquisto della prima casa, e dell'aliquota per gli atti traslativi di beni culturali.

Rimane invece al 4% l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto della prima casa.

### **IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM**

L'art. 8 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ha sostituito la tariffa allegata al T.U. dell'imposta sulle successioni e donazioni. Più precisamente:

- lo scaglione esente - relativamente all'aliquota sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni - è elevato a lire 350.000.000 per le successioni aperte e le donazioni fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000; è elevato a lire 500.000.000 per le successioni aperte e le donazioni fatte dal 1° gennaio 2001;

- rimangono invariati gli altri scaglioni della tariffa.

Lo scaglione esente per l'imposta sostitutiva Invim è adeguato con le medesime modalità e decorrenze dal suddetto art. 8.

Per le successioni apertesesi anteriormente continua a trovare applicazione il limite di lire 250.000.000; ciò vale anche ai fini dell'imposta INVIM eventualmente dovuta per successioni apertesesi anteriormente all'entrata in vigore della normativa sull'imposta sostitutiva.

### **IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONFERIMENTI IN SOCIETA' E ASSEGNAZIONI A SOCI**

L'articolo 10 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 modifica considerevolmente la disciplina fiscale dei conferimenti in società'. In particolare:

- sono assoggettati ad imposta fissa di registro i conferimenti di azienda e rami di azienda, di denaro, beni mobili e diritti diversi, gli aumenti di capitale mediante passaggio di riserve o conversione di obbligazioni, le regolarizzazioni di società' di fatto, le operazioni di società' ed enti esteri, gli atti propri dei GEIE (salvo, per questi ultimi, che vengano conferite imbarcazioni); correlativamente, sono abrogati il comma 3 dell'art. 19, il comma 6 dell'art. 27 T.U.;

- non sono più soggetti a tassazione i versamenti in conto capitale e a fondo perduto, essendo abrogata la preesistente nota I all'art. 4 della tariffa, parte prima;

- rimangono assoggettati alle aliquote dei trasferimenti immobiliari i conferimenti di immobili (salvo che in GEIE o in società' aventi sede in altro Stato CEE, e salvo che si tratti di immobili aziendali conferiti unitamente all'azienda di cui fanno parte); a tal uopo viene modificato l'art. 50 T.U., prevedendosi la deduzione dalla base imponibile di passività' ed

oneri accollati alla società, nonché della percentuale forfettaria per spese di costituzione o aumento;

- rimangono assoggettati all'aliquota del 4% i conferimenti di immobili a destinazione commerciale (art. 4, lett. a), n. 2, tariffa parte prima);

- sono assoggettati ad imposta fissa di registro i contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da immobili e imbarcazioni; correlativamente, è abrogata la lettera g) del comma 1 dell'art. 43 T.U. (per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di immobili e imbarcazioni, la base imponibile, le aliquote e gli importi sono quindi quelle ordinarie degli atti traslativi, salva l'applicazione della disciplina delle operazioni permutative se gli utili riconosciuti all'associato superano il valore dell'apporto del medesimo, e salva, eventualmente, l'applicazione della disciplina fiscale dei contratti con corrispettivo determinabile);

Le disposizioni suddette, in caso di aumento di capitale, si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31.12.1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.

Nessuna modifica è invece apportata in materia di imposta sul valore aggiunto: i conferimenti soggetti ad Iva (anche quelli esenti da tale imposta) continuano ad essere disciplinati secondo le regole previgenti.

Per i conferimenti di azienda, si pone il problema del coordinamento della norma in oggetto con l'art. 25 della legge 146/1998, che disciplina i conferimenti di azienda da imprenditore individuale in sede di costituzione di società, effettuati ai sensi del D. Lgs. 358/1997. La norma ha dato luogo a non pochi problemi interpretativi: con riferimento, tuttavia, alla sola imposta di registro, essa deve intendersi oggi superata dalla modifica in esame. Ciò significa che, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 25 legge 146/1998, qualsiasi conferimento di azienda è oggi soggetto ad imposta fissa di registro.

Per le regolarizzazioni di società di fatto, deve ritenersi che - essendo in effetti il conferimento l'oggetto reale della tassazione - anche per gli atti successivi all'anno dall'apertura della successione si applichi l'imposta fissa di registro, salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 22 T.U..

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i conferimenti sottoscritti a partire dal 1° ottobre 1999, ancorché deliberati precedentemente.

Quanto alle assegnazioni a soci, l'art. 4, lett. d), n. 2 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. richiama, per le assegnazioni non soggette ad Iva e non aventi ad oggetto utili in denaro, le stesse aliquote di cui alla lettera a). Conseguentemente, l'assegnazione a soci di azienda è soggetta ad imposta fissa di registro.

### **RENDITE CATASTALI**

L'art. 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ai fini dell'imposta comunale sull'immobile (ICI), dispone che il contribuente

puo' ricorrere avverso la determinazione della rendita catastale a decorrere dalla data in cui gli e' stata notificata la rendita medesima; precisa, altresì, che fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti ne' sanzioni ne' interessi per effetto della nuova determinazione della rendita.

### **BOLLI GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA**

L'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 elimina - con decorrenza dal 1° luglio 2000 - le imposte di bollo ed i diritti di cancelleria per i procedimenti giurisdizionali, compresi quelli di volontaria giurisdizione, esecutivi e concorsuali, istituendo, in luogo degli stessi, un contributo unificato nelle misure previste dalla tabella 1 allegata alla legge.

In particolare, e' previsto un diritto fisso di lire 10.000 per ogni copia autentica di atti giudiziari, anche se composto da piu' fogli e piu' pagine.

Per i procedimenti di volontaria giurisdizione (omologhe, autorizzazioni, ecc.), previsti al titolo II del libro IV del codice di procedura civile, e trattandosi di procedimenti con valore indeterminabile, e' dovuto il contributo di cui alla lettera *d*) del punto 1. della tabella, ridotto alla meta', e quindi di lire 300.000.

### **ACCATAMENTO DI FABBRICATI RURALI**

L'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 stabilisce che il termine per l'iscrizione in catasto dei fabbricati rurali, gia' prorogato al 31.12.1999, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

### **PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA**

Il termine per le agevolazioni tributarie per la formazione ed arrotondamento della proprieta' contadina e' prorogato al 31 dicembre 2001 dall'art. 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

### **ALiquota IVA PER INTERVENTI DI RECUPERO**

L'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 dispone che - fino al 31 dicembre 2000, sono soggette all'aliquota Iva del 10% le prestazioni aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (deve pero' trattarsi di fabbricati "a prevalente destinazione abitativa privata") di cui all'art. 31, 1° comma, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457.

Rimangono, quindi, assoggettate all'aliquota del 20% solo le prestazioni di cui alla lettera *e*) (ristrutturazioni urbanistiche).

In realta', l'aliquota del 10 % si applicava gia' - a regime - agli interventi di cui all'articolo 31, lettere c) e d) della legge 457/1978 (restauro e

risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia: art. 127 *quaterdecies* della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972). La nuova norma fa espressamente salve le disposizioni preesistenti piu' favorevoli, e quindi la preesistente aliquota del 10% continua ad applicarsi secondo il regime gia' vigente, e continuera' ad applicarsi anche dopo il 2000.

In pratica, quindi, la portata dell'innovazione si riduce alle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate su immobili a prevalente destinazione abitativa. La Circ. Min. Fin. n. 247/E del 29.12.1999 detta, a tal proposito, opportuni chiarimenti.

Con D.M. 29 dicembre 1999 (in G.U. n. 306 del 31.12.1999), sono stati elencati i beni costituenti "parte significativa" del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni suindicate, che possono usufruire solo in parte della minore aliquota del 10%.

### **DISMISSIONE DI BENI DI ENTI PUBBLICI**

Gli artt. 2, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono state dettate norme per la dismissione di beni e diritti immobiliari da parte di enti previdenziali pubblici, dello Stato, delle Ferrovie dello Stato S.p.A.. In particolare:

- l'ente venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta', producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto; lo Stato venditore e' altresì esonerato dalla dimostrazione dei documenti inerenti alla regolarita' urbanistica e fiscale, producendo apposita dichiarazione;
- gli onorari notarili sono ridotti al 20%;
- l'art. 4, comma 11, ridisciplina il diritto di prelazione dei Comuni, Province e Regioni sugli immobili oggetto di dismissione da parte dello Stato.

Con D.M. 4 agosto 1999 (in G.U. n. 197 del 23.8.1999) sono state previste particolari modalita' di dilazione del corrispettivo delle alienazioni di beni ad uso abitativo, ex art. 6, comma 7, del D. Lgs. 16.2.1996 n. 104, allorché gli acquirenti versino in condizioni di disagio economico e sociale.

### **REDDITO FONDIARIO DEI FABBRICATI**

L'art. 6 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 prevede la deduzione di un importo fino a lire 1.800.000 dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, definendo nel contempo la nozione di pertinenza immobiliare. Il comma 7 coordina la disposizione con quelle che prevedono l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. La modifica decorre gia' dal periodo d'imposta 1999 e quindi - ai fini della dichiarazione da rendere negli atti traslativi *ex legge* 165/1990, per gli atti stipulati successivamente alla scadenza del termine per la dichiarazione

1999 (in linea di massima, quindi, posteriori al 31 luglio 2000). Anteriormente, il limite rimane fissato in lire 1.100.000.

### **ACCONTO IRPEF**

Ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, per il periodo d'imposta 2000 la misura dell'acconto Irpef e' ridotta dal 98% al 92%.

### **DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E PER ACQUISTO DI AUTORIMESSE**

L'art. 6, comma 15, del legge 23 dicembre 1999 n. 488 proroga per tutto il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 la detrazione per spese di ristrutturazione prevista dall'art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449, riducendo peraltro la misura della detrazione al 36%, ed estendendola, d'altra parte, alle spese per la sicurezza statica del patrimonio edilizio e per ottenere la relativa documentazione. Il successivo comma 16 consente la detrazione degli interessi per mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari alla sicurezza statica di cui sopra.

Con Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 166/E del 20 dicembre 1999 sono state chiarite le modalita' per accedere all'agevolazione nel caso di acquisto di autorimessa pertinenziale ad abitazione da chi l'ha costruita.

### **IRAP**

Sono state modificate alcune norme relative all'IRAP con decreto legislativo, approvato il 16 dicembre 1999, in corso di pubblicazione sulla G.U. (cfr. il testo su *Il Sole 24 Ore* del 21.12.1999).

### **UNITA' LEGALI DI MISURA**

L'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 12 agosto 1982 n. 802 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 302 del 3.11.1982), come modificato dall'art. 1, lett. b), del D.M. 30 dicembre 1989 (in G.U. n. 14 del 18.1.1990), dispone: "E' autorizzato fino al 31 dicembre 1999 l'impiego di indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unita' di misura legali previste dall'art. 1, primo comma, accompagnata da una o piu' indicazioni espresse con unita' diverse. In tal caso l'indicazione dell'unita' legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano".

Il successivo articolo 4 prevede, in caso di violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000.



Le unita' di misura legali autorizzate sono quelle indicate negli allegati al suddetto D.P.R.: in particolare, sono autorizzate le indicazioni in metri, chilometri, decimetri, centimetri, millimetri, centiare, are, ettari, kilogrammi, etti, tonnellate, secondi, minuti, ore, giorni (occorre scrivere "kilogrammo" e non "chilogrammo", "kilometro" e non "chilometro").

Non sono autorizzate invece le indicazioni in mesi, bimestri, semestri, anni, quintali.

I termini legali indicati negli atti (ad esempio, negli atti di mutuo), in quanto indicano non misure di tempo ma scadenze di calendario, non sono soggetti alle regole suindicate.

Cfr. sul punto lo studio approvato dal CNN il 20 gennaio 1990, e la nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 25 gennaio 1990, in CNN Strumenti, voce 1210, p. 2.11 ss..

### **CONTRATTI A DISTANZA E CON CONSUMATORI**

Con D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 185 (in G.U. n. 143 del 21 giugno 1999) e' stata attuata la direttiva n. 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

L'art. 25 della legge 21 dicembre 1999 n. 15/L (in Suppl. ord. n. 15/L alla G.U. 18 gennaio 2000 n. 13), c.d. "legge comunitaria 1999", apporta alcune modifiche agli articoli 1469-*bis*, 1469-*quater* e 1469-*quinquies* del codice civile.

### **MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

Con legge 3 agosto 1999 n. 265 (in Suppl. ord. n. 149/L alla G.U. n. 183 del 6 agosto 1999) sono state apportate modifiche all'ordinamento degli enti locali. In particolare:

- e' prevista una piu' pregnante autonomia statutaria degli enti locali; a norma dell'art. 1, lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell'ente; la legislazione enuncia espressamente i principi inderogabili da parte degli statuti;

- la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante, tra l'altro, la forma, l'oggetto e le clausole essenziali del contratto, il fine dello stesso e le modalita' di scelta del contraente (art. 14, che modifica l'art. 56 della legge 142/1990);

- l'art. 6 disciplina le unioni di Comuni;

- l'art. 7 disciplina le Comunita' montane;

- l'art. 31 prevede l'adozione di un Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;

- scade il 21 dicembre 1999 il termine per l'adeguamento degli statuti alle novità introdotte dalla legge: non sono previste comunque conseguenze per il ritardo (art. 1, comma 2).

Con circolare del Ministero dell'Interno n. 1/2000 in data 7 gennaio 2000 (in G.U. n. 19 del 25.1.2000) sono stati dettati chiarimenti per l'adeguamento degli statuti degli enti locali.

### **PROROGA DI TERMINI PER IL "MILLENNIUM BUG"**

Ai sensi dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1999 n. 466 (in G.U. n. 292 del 14.12.1999), sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, in quanto riguardino pagamenti, adempimenti, operazioni di qualsiasi genere da effettuarsi tramite banche, poste, società finanziarie e di intermediazione mobiliare. Secondo la Circ. Min. Fin. n. 247/E del 29 dicembre 1999, sono deducibili o detraibili nel periodo d'imposta 1999 i pagamenti "da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999 e, di fatto, eseguiti il 3 gennaio 2000".

### **MODIFICHE ALLE DICHIARAZIONI FISCALI**

Con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. il testo su *Il Sole 24 Ore* del 4.9.1999), sono state effettuate alcune modifiche alla disciplina degli adempimenti fiscali dei contribuenti, relativamente ad imposte dirette ed Iva. In particolare:

- e' previsto l'obbligo della dichiarazione periodica Iva anche per i soggetti diversi dalle società di capitali ed altri soggetti Irpeg, per cui l'obbligo era già entrato in vigore nel 1999; quindi, anche per i professionisti;
- sono considerate valide le dichiarazioni dei redditi presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine;
- la dichiarazione del sostituto d'imposta e' compresa nella dichiarazione unificata (modello Unico) se il sostituto ha effettuato ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;
- la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale, o ad uno degli intermediari abilitati, ovvero trasmessa direttamente per via telematica.

### **NORME SUI DISTRETTI NOTARILI**

Con D. Lgs. 3 dicembre 1999 n. 491 (in G.U. n. 302 del 27.12.1999) sono stati modificati i circondari di alcuni Tribunali. L'art. 9 di tale decreto dispone che le norme emanate non hanno incidenza sul territorio dei Distretti notarili, che resta determinato - senza più aggancio con le

circoscrizioni dei Tribunali - in base alla tabella adottata con D.P.R. 4 agosto 1986 n. 651, e successive revisioni.

Sono quindi abrogati l'art. 3, primo comma, della legge notarile; l'art. 3, secondo comma, del regolamento notarile; gli artt. 1, 2, e 3 del R.D.L. 28.12.1924 n. 2124.

### **MISURE DI SICUREZZA PER LA PRIVACY**

Con D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318 (in G.U. n. 216 del 14.9.1999) sono state dettate le misure di sicurezza da adottare per l'adeguamento degli archivi, informatici o meno, che custodiscono dati personali. Le nuove norme dovranno essere adempiute (ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge 31.12.1996 n. 675), entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, e quindi entro il 29 marzo 2000. In particolare, e' previsto l'obbligo di una *password* per l'accesso agli archivi informatici, con differenti modalita' a seconda che i dati siano accessibili da un singolo computer, ovvero tramite una rete di computers: in quest'ultimo caso, a ciascun utente deve essere attribuito un codice identificativo personale.

Gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.

Norme piu' restrittive sono dettate per l'accesso ai dati c.d. sensibili.

Con provvedimento dell'Autorita' Garante per la privacy in data 29 settembre 1999 (in G.U. n. 232 del 2.10.1999) e' stata rilasciata autorizzazione ai liberi professionisti per il trattamento dei dati sensibili.

### **SOCIETA' TRA AVVOCATI**

L'art. 19 della legge 21 dicembre 1999 n. 15/L (in Suppl. ord. n. 15/L alla G.U. 18 gennaio 2000 n. 13), c.d. "legge comunitaria 1999", delega il Governo all'emanazione della disciplina delle societa' tra avvocati, dettando i relativi criteri direttivi.

### **DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO**

Con D.P.C.M. 22 ottobre 1999 n. 437 (in G.U. n. 277 del 25 novembre 1999) sono state disciplinate le modalita' per il rilascio di documenti di identita' elettronici, su supporto informatico, che dovra' contenere i consueti dati identificativi della persona (compresa la fotografia, ma questa non e' obbligatoria in tutti i casi: art. 3, comma 2), il codice fiscale, la sottoscrizione del titolare; potra', inoltre, contenere le informazioni ed applicazioni occorrenti per la firma digitale di cui al D.P.R. 513/1997. La

carta di identità elettronica può essere utilizzata anche per pagamenti informatici.

### **RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI**

Con D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 (in G.U. n. 268 del 15.11.1999) sono state dettate norme per il riordinamento degli enti pubblici nazionali diversi da quelli previdenziali, in particolare norme su privatizzazione, trasformazione, fusione, adeguamenti statutari dei suddetti enti.

### **REGISTRO DELLE IMPRESE**

Con regolamento approvato in data 19 novembre 1999, in corso di pubblicazione sulla G.U. (cfr. il testo su *Il Sole 24 Ore* del 20.11.1999), sono state dettate modifiche alla disciplina del registro delle imprese. In particolare:

- è stata istituita un'unica sezione speciale per imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, imprenditori artigiani (art. 2);
- dalla data di entrata in vigore del regolamento (quindici giorni dopo la pubblicazione in G.U.), il numero di iscrizione nel registro delle imprese coincide con il codice fiscale (art. 3);
- in caso di trasferimento della sede in altra provincia, la domanda è presentata esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese della nuova sede (art. 3);
- i termini scadenti di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al giorno successivo non festivo (art. 3);
- decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento le domande di iscrizione nel registro delle imprese sono presentate su supporto informatico o inviate per via telematica, ad eccezione di quelle relative agli imprenditori individuali (art. 4);
- l'autenticazione delle firme autografe è effettuata anche dai dottori commercialisti, avvocati, ragionieri, consulenti del lavoro (art. 4);
- le trascrizioni da effettuarsi nei registri di cancelleria, *ex art. 1524 c.c.* (e quindi anche quelle *ex legge Sabatini*, n. 1329/1965), sono effettuate mediante iscrizione al REA (art. 6);
- le domande di iscrizione di atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a deliberazioni soggette ad omologazione, sono presentate contestualmente alla domanda di iscrizione di queste ultime (art. 13).

### **CONSORZI AGRARI**

Con legge 28 ottobre 1999 n. 410 (in G.U. n. 265 dell'11.11.1999), entrata in vigore il 12 novembre 1999, sono state apportate modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari. In particolare:

- e' stato precisato che i consorzi in oggetto sono cooperative a responsabilita' limitata, regolate dalle norme del codice civile nonche' dalle leggi speciali sulle cooperative (art. 1);
- e' stato previsto l'uso esclusivo della denominazione di consorzio agrario (art. 3);
- vi e' l'obbligo di recepimento delle disposizioni della legge negli statuti dei consorzi agrari entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, e quindi entro il 12 novembre 2000 (art. 5);
- e' previsto, in caso di vendita di beni del consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, il diritto di prelazione a parita' di condizioni a favore di altri consorzi agrari della regione o in regione confinante, con le procedure previste dall'art. 38 della legge 392/1978.

### **CONDIZIONE DI RECIPROCITA' E IMMIGRATI**

L'art. 1 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (in Suppl. ord. n. 190/L alla G.U. n. 258 del 3.11.1999) stabilisce che i notai che redigono gli atti che comportano esercizio dei diritti in materia civile da parte di immigrati:

- richiedono l'accertamento della condizione di reciprocita' al ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico n. 286/1998, e nei casi in cui le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocita';
- non devono richiedere tale accertamento per i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

Pertanto:

- nulla cambia per gli stranieri non regolarmente soggiornanti, per i quali va accertata, di volta in volta, la condizione di reciprocita' (salvo che si tratti di cittadini della comunita' europea);
- nulla cambia, altresì, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli sopra elencati.

### **DELEGA PER ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI**

Con D.M. 25 maggio 1999 n. 313 (in G.U. n. 213 del 10.9.1999) e' stata approvata la tariffa dei compensi spettanti ai notai delegati alle operazioni di vendita con incanto, *ex legge* 302/1998.

Con D.L. 17 dicembre 1999 n. 480 (in G.U. n. 296 del 18.12.1999) e' stato prorogato il termine per il deposito della certificazione sostitutiva *ex art.* 567 c.p.c.; in particolare, sono stati unificati al 21 ottobre 2000 i termini per il deposito, per tutte le procedure per le quali l'istanza di vendita risulti depositata entro il 31 maggio 2000.

### **RILEVAZIONE DEI TASSI MEDI PER L'USURA**

Con D.M. 22 settembre 1999 (in G.U. n. 226 del 25.9.1999) sono stati rilevati i tassi di interesse effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

### **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' BANCARIA E FINANZIARIA**

Con l'art. 3 del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 333 (in G.U. n. 228 del 28.9.1999) sono state modificate alcune condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Con provvedimento dell'Ufficio italiano Cambi del 4 giugno 1999 (in G.U. n. 141 del 18 giugno 1999) sono state dettate istruzioni per l'applicazione del D.M. 2 aprile 1999, in materia di requisiti patrimoniali degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

### **RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE ED ENTI ECCLESIASTICI**

Con D.P.R. 1 settembre 1999 n. 337 (in G.U. n. 230 del 30.9.1999) sono state dettate nuove modalità per la richiesta di riconoscimento degli enti ecclesiastici.

Con circolari n. 74 del 1° luglio 1999, e n. 60 del 24 maggio 1999 del Ministero dell'Interno, sono state precisate le modalità per la richiesta di riconoscimento di persone giuridiche private in genere, e per le modifiche statutarie *ex art. 16 c.c.*.

### **BENI CULTURALI**

Con D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (in Suppl. ord. n. 229/L alla G.U. n. 302 del 27.12.1999) è stato emanato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352.

Con circolare n. 146 del 27 agosto 1999 del Ministero per i beni e le attività culturali (in G.U. n. 209 del 6.9.1999) sono stati precisati le modalità ed i criteri applicativi per la concessione dei contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni immobili vincolati.

### **MODIFICHE IN TEMA DI CREDITO FONDIARIO**

Con D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 (in G.U. n. 233 del 4 ottobre 1999) sono state modificate alcune norme del Testo unico bancario, n. 385/1993. In particolare:

- e' modificato l'art. 40 T.U., prevedendosi il diritto di estinzione anticipata del debito, con corresponsione di un compenso contrattualmente fissato e rispettoso dei criteri stabiliti dal CICR (art. 6);
- e' modificato l'art. 44 T.U. sul credito agrario e peschereccio (art. 7);
- e' modificato l'art. 46 T.U. sul privilegio speciale per i finanziamenti ad imprese; tra l'altro, e' espressamente previsto che gli onorari notarili sono ridotti a meta' (art. 8);
- e' modificato l'art. 58 T.U., nel senso che privilegi, garanzie, trascrizione degli atti di acquisto di beni oggetto di locazione finanziaria conservano la loro validita', in caso di cessione del rapporto, anche in mancanza di formalita' di annotazione (art. 12);
- l'art. 119 T.U. e' stato modificato, prevedendosi il diritto di ottenere copia della documentazione inerente ad operazioni bancarie compiute negli ultimi dieci anni (art. 24);
- l'art. 120 T.U. prevede ora nuove modalita' di calcolo degli interessi, in particolare la stessa periodicit  nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (art. 25);
- l'art. 36 modifica l'art. 58 della legge 23.12.1998 n. 448, sulle obbligazioni delle societa' cooperative. Con delibera del CICR del 3 maggio 1999 (in G.U. n. 158 del giorno 8.7.1999) sono stati determinati limiti e criteri per l'emissione delle suddette obbligazioni.

### **SPEDIZIONI POSTALI CON TASSA A CARICO**

L'art. 16 del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 (in G.U. n. 182 del 5.8.1999), con decorrenza dal 6 agosto 1999, ha abrogato l'art. 54 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, che consentiva l'invio da parte di uffici statali con tassa a carico del destinatario.

### **CAPITAL GAINS**

Con D.M. 28 ottobre 1999 (in G.U. n. 256 del 30 ottobre 1999) e' stata disciplinata la certificazione che i notai ed altri intermediari devono rilasciare alle parti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui e' compiuta l'operazione di cessione di partecipazioni sociali o assimilata.

In particolare, la certificazione:

- non deve essere rilasciata allorch  sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 21.11.1997 n. 461;

- deve indicare: generalita' e codice fiscale del contribuente, natura, oggetto e data dell'operazione, quantita' delle attivita' finanziarie oggetto della partecipazione, eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
- non deve contenere, a differenza della certificazione disciplinata dalla vecchia normativa, l'indicazione delle spese dell'atto;
- non deve essere redatta su moduli particolari.

Il suddetto D.M. richiama le lettere da c) a c-*quinquies*) dell'art. 81 del T.U.I.R.: cio' significa che sono ricomprese nella disciplina anche le cessioni di crediti tra privati, ove produttive di plusvalenze.

Con D. Lgs. 21 luglio 1999 n. 259 (in G.U. n. 181 del 4 agosto 1999) sono state emanate disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460, e del D. Lgs. 21.11.1997 n. 461, in materia di redditi di capitale e sanzioni tributarie.

Con D. Lgs., approvato il 16 dicembre 1999, in corso di pubblicazione sulla G.U. (cfr. il testo su *Il Sole 24 Ore* del 21.12.1999) sono stati apportati ulteriori correttivi ai decreti legislativi 461/1997, 466/1997, 467/1997.

### **FIRMA DIGITALE**

Con delibera dell'AIPA (Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione) in data 26 luglio 1999 n. Aipa/CR/22 (in G.U. n. 179 del 2 agosto 1999), sono state fissate le modalita' per l'iscrizione all'elenco pubblico dei certificatori delle societa' di certificazione.

### **PRIVILEGI FISCALI**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 386 del 15 ottobre 1999, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 34 e 41 del Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni, interpretando le stesse norme nel senso che il terzo acquirente di un bene gravato da privilegio ha diritto alle medesime tutele processuali previste dalla legge per il terzo acquirente del bene ipotecato, a condizione che abbia trascritto il proprio acquisto.

### **CONSIGLI NOTARILI - COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

Con D.M. 17 settembre 1999 (in G.U. n. 235 del 6 ottobre 1999) e' stato previsto l'obbligo a carico degli ordini professionali, e quindi anche dei consigli notarili, a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria i dati e notizie concernenti iscrizioni, variazioni e cancellazioni di notai. La comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno (con



riferimento alle variazioni intervenute nell'anno precedente), su supporto magnetico, allegando apposita nota di accompagnamento.

### **TRASFORMAZIONE IN TITOLI DEL TFR**

Il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 299 (in G.U. n. 202 del 28.8.1999), nell'ambito della disciplina della trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, prevede, tra l'altro:

- la possibilità per gli emittenti quotati di deliberare aumenti del capitale sociale, riservati ai fondi pensione cui aderiscano lavoratori dipendenti della società stessa o del gruppo; il conferimento di TFR si considera conferimento in denaro ai fini dell'art. 2343 c.c. (art. 3, commi 1 e 2);
- nel rispetto delle condizioni di cui sopra, gli emittenti quotati possono emettere obbligazioni, anche convertibili, e titoli "cum warrant" (art. 3, comma 3);
- le società ed enti prossimi alla quotazione possono emettere obbligazioni convertibili in azioni riservandole ai fondi pensione, con specifica disciplina (art. 4);
- l'art. 5 prevede l'emissione di obbligazioni convertibili e titoli "cum warrant" da parte di società ed enti che si impegnano, con delibera dell'assemblea straordinaria, a consentire l'ingresso nel proprio capitale sociale di qualificati operatori finanziari;
- l'art. 8 stabilisce che alle suddette obbligazioni si applica l'imposta di registro in misura fissa.

### **ANTIRICICLAGGIO**

Con Decreto legislativo approvato in data 17 settembre 1999, in corso di pubblicazione sulla G.U. (cfr. il testo su *Il Sole 24 Ore* del 18 ottobre 1999), sono state apportate modifiche alla disciplina contenuta nel D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197. Tra l'altro, gli obblighi di segnalazione sono stati estesi a nuovi soggetti, come le agenzie di affari in mediazione immobiliare.

### **DETRAZIONE INTERESSI PER MUTUI SULLA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Con D.M. 30 luglio 1999 n. 311 (in G.U. n. 211 del giorno 8.9.1999) sono state emanate norme per la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui ipotecari contratti per la costruzione dell'abitazione principale. La detrazione può aver luogo alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1998;
- i lavori di costruzione devono aver inizio nei sei mesi anteriori o successivi alla stipula del mutuo;

- l'abitazione deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori;
- puo' trattarsi anche di integrale ristrutturazione, ai sensi dell'art. 31, lettera *d*), della legge 457/1978;
- la detrazione e' cumulabile con quella per l'acquisto dell'abitazione principale solo per il periodo di durata dei lavori di costruzione, e per i sei mesi successivi;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non e' piu' utilizzato come abitazione principale;
- il diritto alla detrazione viene meno se i lavori non sono ultimati entro il termine previsto nella concessione edilizia e successivi rinnovi, salvo che si tratti di causa imputabile all'amministrazione comunale;
- il contribuente deve conservare, ed esibire a richiesta, le quietanze di pagamento degli interessi, il contratto di mutuo ipotecario, le abilitazioni edilizie, copia delle fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese.

### **STATUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE**

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 186 del 10.8.1999 l'“Atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni”, ai sensi della legge n. 461/1998 e del D. Lgs. n. 153/1999.

### **RIFORMA DEI MINISTERI**

Con D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 (in Suppl. ord. n. 163/L alla G.U. n. 203 del 30.8.1999) sono state dettate norme per la riorganizzazione dei ministeri. In particolare:

- il Ministero di grazia e giustizia ha assunto la denominazione di Ministero della giustizia; la decorrenza della modifica e' stata fissata dal 14 settembre 1999 con D.P.R. 13 settembre 1999 (in G.U. n. 225 del 24 settembre 1999): L'art. 16 del suddetto D. Lgs. disciplina le competenze del Ministero;
- l'art. 23 prevede l'istituzione, a decorrere dalla prossima legislatura del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui attribuzioni sono disciplinate dall'art. 24;
- gli artt. 61 e seguenti disciplinano le nuove Agenzie fiscali, persone giuridiche di diritto pubblico (Agenzie delle entrate, delle dogane, del territorio, del demanio). In attuazione di tali norme, e' stato emanato il D.M. 3 dicembre 1999 (in Suppl. ord. n. 222 alla G.U. n. 296 del 18.12.1999).

### **CONTROLLI FISCALI SUI NOTAI**

Con circolare del Ministero delle Finanze n. 175/E in data 5 agosto 1999 sono state dettate modalita' operative per l'esecuzione dei controlli fiscali sui notai.

Da rilevare la possibilita' di controlli "induttivi", a seguito dell'applicazione degli studi di settore, giuste le disposizioni dell'art. 62 del D.L. 331/1993, e dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973, e come chiarito anche nella circolare ministeriale n. 110/E del 1999.

### **DEPENALIZZAZIONE**

Con legge 25 giugno 1999 n. 205 (in G.U. n. 149 del 28.6.1999) e' stato delegato il governo ad emanare disposizioni per la depenalizzazione di una serie di reati tributari, e reati per l'emissione di assegni bancari e postali.

### **LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI**

La Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 500 del 22 luglio 1999, ha sancito la risarcibilita' del danno per lesione di interessi legittimi, determinato da un comportamento della pubblica amministrazione posto in essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona amministrazione.

### **PARTITI POLITICI**

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 giugno 1999 n. 157 (in G.U. n. 129 del 4 giugno 1999):

- sono esenti da imposta di bollo e registro gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti e partiti politici, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari;
- sono esenti da imposta sulle successioni e donazioni (e quindi soggetti ad imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

### **AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

Con D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 (in G.U. n. 185 del 9.8.1999) sono state dettate norme per l'amministrazione straordinaria di grande imprese in stato di insolvenza.

### **STUDI DI SETTORE**

Ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1999 n. 195 (in G.U. n. 146 del 24 giugno 1999):

- per il primo periodo d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore, o sue modifiche, non si applicano sanzioni ed interessi nei confronti dei contribuenti che adeguano ricavi e compensi nella dichiarazione dei redditi, e che effettuino il medesimo adeguamento ai fini IVA mediante versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- nei confronti dei contribuenti per cui non risultano approvati gli studi di settore, continuano ad applicarsi i parametri di cui alla legge 549/1995.

### **TUTELA GIURIDICA DI BANCHE DI DATI**

Con D. Lgs. 6 maggio 1999 n. 169 (in G.U. n. 138 del 15 giugno 1999) e' stata recepita la direttiva 96/9/CE sulla tutela giuridica delle banche di dati.

### **CONTRATTI A DISTANZA**

Con D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 285 (in G.U. n. 143 del 21 giugno 1999) sono state dettate norme per la conclusione di contratti a distanza (quindi anche per i contratti conclusi in via informatica), prevedendosi, tra l'altro, obblighi di informazione preventiva, diritti di recesso, norme per l'esecuzione degli ordini, divieto di forniture non richieste, il tutto con disciplina inderogabile. Le suddette norme sono entrate in vigore il 19 ottobre 1999.

### **INTRODUZIONE DELL'EURO**

Con D. Lgs. 15 giugno 1999 n. 206 (in G.U. n. 149 del 28 giugno 1999) sono state emanate norme integrative e correttive del D. Lgs. n. 213/1998.

In particolare:

- sono stati adeguati i limiti massimi delle quote di cooperative in 50.000 Euro, ed in 70.000 Euro per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, o di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 1, comma 2);
- e' stato modificato l'art. 2485 c.c., prevedendosi che il socio di S.r.l. ha diritto ad un voto per ogni euro (art. 1, comma 2);
- si e' previsto che l'adeguamento del capitale in Euro e' deliberato dagli amministratori. Il relativo verbale e' iscritto nel registro delle imprese previa omologazione, ma quest'ultima non e' necessaria se la deliberazione e' verbalizzata da notaio. Al notaio compete l'onorario fisso di lire 80.000 previsto per i verbali di assemblee, oltre, ovviamente, ai compensi e diritti per prestazioni accessorie, copie, art. 30, ecc. (art. 2, comma 2);
- le deliberazioni adottate all'esclusivo fine della conversione in Euro sono esenti da imposte di registro e bollo (art. 2, comma 4).

## **GIUDICE UNICO - GIUDICE DI PACE**

Con legge 16 dicembre 1999 n. 479 (in G.U. n. 296 del 18.12.1999) sono state apportate delle modifiche al procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ed altre modifiche processuali. In particolare:

- sono state ridisciplinate le competenze del giudice di pace (artt. 1, 2 e 3);
- sono state dettate regole procedurali per le sezioni stralcio (art. 4);
- sono stati disciplinati i limiti per l'esercizio dell'attività professionale dei praticanti avvocati.

Con legge 24 novembre 1999 n. 468 (in G.U. 15.12.1999 n. 293), sono state approvate modifiche alla legge 21 novembre 1991 n. 374, recante istituzione del giudice di pace.

**IMPOSTA DI DONAZIONE**  
**ALIQUOTE PER L'ANNO 2000**

**ALIQUOTE SUL VALORE GLOBALE NETTO  
DELLE DONAZIONI  
PARENTI IN LINEA RETTA E CONIUGI**

<b>VALORE IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Oltre 10 fino a 350 milioni		
Oltre 350 fino a 500 milioni	7 %	24.500.000
Oltre 500 fino a 800 milioni	10 %	39.500.000
Oltre 800 fino a 1.500 milioni	15 %	79.500.000
Oltre 1.500 fino a 3.000 milioni	22 %	184.500.000
Oltre 3.000 milioni	27 %	334.500.000

---

**ALIQUOTE SULLE QUOTE DELLE DONAZIONI  
FRATELLI E SORELLE E AFFINI IN LINEA RETTA**

<b>VALORE IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Oltre 10 fino a 100 milioni		
Oltre 100 fino a 250 milioni	3 %	3.000.000
Oltre 250 fino a 350 milioni	6 %	10.500.000
Oltre 350 fino a 500 milioni	10 %	24.500.000
Oltre 500 fino a 800 milioni	15 %	49.500.000
Oltre 800 fino a 1.500 milioni	20 %	89.500.000
Oltre 1.500 fino a 3.000 milioni	24 %	149.500.000
Oltre 3.000 milioni	25 %	179.500.000

---

**ALIQUOTE SULLE QUOTE DELLE DONAZIONI  
ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO  
AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL 3° GRADO**

<b>VALORE IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Oltre 10 fino a 100 milioni	3 %	300.000
Oltre 100 fino a 250 milioni	5 %	2.300.000
Oltre 250 fino a 350 milioni	9 %	12.300.000
Oltre 350 fino a 500 milioni	13 %	26.300.000
Oltre 500 fino a 800 milioni	19 %	56.300.000
Oltre 800 fino a 1.500 milioni	24 %	96.300.000
Oltre 1.500 fino a 3.000 milioni	26 %	126.300.000
Oltre 3.000 milioni	27 %	156.300.000

**ALIQUOTE SULLE QUOTE DELLE DONAZIONI  
ALTRI SOGGETTI**

<b>VALORE IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Oltre 10 fino a 100 milioni	6 %	600.000
Oltre 100 fino a 250 milioni	8 %	2.600.000
Oltre 250 fino a 350 milioni	12 %	12.600.000
Oltre 350 fino a 500 milioni	18 %	33.600.000
Oltre 500 fino a 800 milioni	23 %	58.600.000
Oltre 800 fino a 1.500 milioni	28 %	98.600.000
Oltre 1.500 fino a 3.000 milioni	31 %	143.600.000
Oltre 3.000 milioni	33 %	203.600.000

## **PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER I PIU' FREQUENTI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI**

### 1) - Prima casa - vendita da privato o da impresa non costruttrice

- Imposta di registro: 3 %
- Imposta ipotecaria: lire 250.000
- Imposta catastale: lire 250.000
- Invim: ridotta a 3/8

### 2) - Prima casa - vendita da impresa costruttrice

- IVA: 4%
- Imposta di registro: lire 250.000
- Imposta ipotecaria: lire 250.000
- Imposta catastale: lire 250.000
- Invim: ridotta a 3/8

### 3) - Fabbricato abitativo e/o sua pertinenza venduti da privato o da impresa non costruttrice:

- Imposta di registro: 7%
- Imposta ipotecaria: 2%
- Imposta catastale: 1%
- Invim: ridotta a 3/4

### 4) - Fabbricato abitativo non di lusso e/o sua pertinenza venduti da impresa costruttrice:

- IVA: 10%
- Imposta di registro: lire 250.000
- Imposta ipotecaria: lire 250.000
- Imposta catastale: lire 250.000
- Invim: ridotta a 3/4

### 5) - Fabbricato non abitativo e/o sua pertinenza venduti da privato:

- Imposta di registro: 7%
- Imposta ipotecaria: 2%
- Imposta catastale: 1%
- Invim: nella misura ordinaria

### 6) - Fabbricato non abitativo e/o sua pertinenza venduti da impresa:

- IVA: 10 % se fabbricato Tupini, 20% nei rimanenti casi
- Imposta di registro: lire 250.000
- Imposta ipotecaria: lire 250.000
- Imposta catastale: lire 250.000
- Invim: nella misura ordinaria



7) - Terreni non agricoli e relative pertinenze venduti da privato:

- Imposta di registro: 8%
- Imposta ipotecaria: 2%
- Imposta catastale: 1%
- Invim: nella misura ordinaria

8) - Terreni edificabili e relative pertinenze venduti da impresa:

- Iva: 20%
- Imposta di registro: lire 250.000
- Imposta ipotecaria: lire 250.000
- Imposta catastale: lire 250.000
- Invim: nella misura ordinaria

9) - Terreni non agricoli e non edificabili e relative pertinenze venduti da impresa:

- Imposta di registro: 8%
- Imposta ipotecaria: 2%
- Imposta catastale: 1%
- Invim: nella misura ordinaria

10) - Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da privato:

- Imposta di registro: 15% (se acquista imprenditore agricolo a titolo principale, 8%)
- Imposta ipotecaria: 2%
- Imposta catastale: 1%
- Invim: nella misura ordinaria

11) - Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da impresa:

- Imposta di registro: 15 % (se acquista imprenditore agricolo a titolo principale, 8%)
- Imposta ipotecaria: 2 %
- Imposta catastale: 1 %
- Invim: nella misura ordinaria

12) - Donazione di terreni e fabbricati di qualsiasi tipo:

- Imposta di donazione: secondo la tabella
- Imposta ipotecaria: 2%
- Imposta catastale: 1%
- Invim: nella misura ordinaria

Gaetano Petrelli